



COMUNE DI AREZZO
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO FINANZARIO

***Relazione
tecnico – contabile***

***Allegata al
Bilancio di Previsione***

Esercizio 2012

**EMENDATO CON DELIBERAZIONE
DI C.C. N. 70 DEL 18/05/2012**



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

IL CONTESTO NORMATIVO

Il Patto di Stabilità Interno

Premessa

Importanti novità all'assetto del Patto di Stabilità interno sono state introdotte dall'art. 1, commi da 87 a 124, della Legge di Stabilità per il 2011 (L 220/2010); non solo, infatti, varia la logica del saldo di partenza e si duplica l'obiettivo da raggiungere, ma si introduce un criterio di calcolo per l'individuazione del miglioramento del saldo basato sulla spesa corrente (vedasi anche Circolare MEF n. 11 del 6 aprile 2011).

Il contributo richiesto agli enti locali era già stato fissato in parte con la manovra estiva 2010. L'art 14 del DL 78/2010, conv. L 122/2010, recava infatti disposizioni ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica attraverso la fissazione di misure di contenimento del fabbisogno pubblico e dell'indebitamento netto, da realizzare con riduzione del contributo ordinario erariale. Il taglio imposto a comuni e province con tale manovra è stato pari a 300 milioni di euro per le province nel 2011 e 500 milioni di euro dal 2012, mentre per i comuni è stato di 1.500 milioni di euro nel 2011 e 2.500 milioni di euro dal 2012.

Con il DL 98/11, convertito con modificazioni nella L 111/11, la disciplina sul patto di stabilità ha subito ulteriori modifiche. L'art 20, secondo comma, stabilisce infatti che, a decorrere dall'anno 2013, al fine di ripartire l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tra gli enti del singolo livello di governo, vengono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:

- a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
- b) rispetto del patto di stabilità interno;
- c) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse;



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

- d) autonomia finanziaria;
- e) equilibrio di parte corrente;
- f) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;
- g) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;
- h) effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
- i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;
- l) operazioni di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente;

Tra i parametri di virtuosita' sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realta' rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualita-costi.

Con lo stesso decreto viene individuato un coefficiente di correzione connesso alla dinamica del miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti con riguardo ai parametri di cui sopra.

Gli enti che, in esito ai suddetti parametri, risultano collocati nella classe piu' virtuosa, fermo l'obiettivo del comparto, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2013 dallo stesso DL 98/11 (per i comuni è prevista una partecipazione per ulteriori 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014), nonche' dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010 citati in prededenza.

Inoltre, il contributo dei predetti enti alla manovra per l'anno 2012 è ridotto con decreto Mef in modo tale che non derivino effetti negativi, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, superiori a 200 milioni di euro.

Fino alla entrata in vigore del nuovo patto di stabilita' interno fondato, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale, sui saldi, sulla virtuosita' degli enti e sulla riferibilita' delle regole a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese valide per il patto, le misure previste per l'anno 2013 dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si intendono estese anche agli anni 2014 e successivi.

Il calcolo degli obiettivi

Anche per il triennio 2011/2013 (ma le disposizioni in questione vengono estese, come visto sopra, anche al 2014 ad opera del DL 98/11) viene confermata la ratio del Patto di Stabilità tendente al miglioramento del saldo finanziario netto tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista.

Tale saldo è dato dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni di parte corrente e incassi e pagamenti per la parte in



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

conto capitale, al netto di entrate e spese derivanti dalla riscossione e concessione di crediti.

Ciò che varia, a decorrere dal 2011, è il metodo di calcolo degli obiettivi programmatici.

I comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti e tutte le province sono infatti tenuti al conseguimento di un duplice risultato. Da un lato, viene posto il conseguimento di un obiettivo strutturale attraverso la fissazione di un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista pari a zero (comma 90 L 220/10), dall'altro, questi enti devono raggiungere un obiettivo specifico, determinato applicando alla media della spesa corrente 2006/2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le seguenti percentuali (comma 88):

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Province	8,3%	10,7%	10,7%
Comuni con pop. superiore a 5.000 abitanti	11,4%	14,0%	14,0%

Dal calcolo così ottenuto devono poi essere sottratti i tagli al contributo statale operati dal DL 78/10; con il comma 91 della legge di stabilità, il legislatore pone infatti un freno agli effetti negativi prodotti dalla manovra estiva 2010, rendendoli di fatto neutri ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. In altre parole, i minori contributi erariali incidono sugli equilibri di bilancio ma non influenzano la capacità di spesa ai fini del patto.

Solo per l'anno 2011, inoltre, occorre verificare la differenza rispetto al saldo obiettivo determinato con le vecchie regole (art. 77-bis L 133/08); al fine di limitare l' impatto sulle politiche di bilancio degli enti locali, il comma 92 disponeva la riduzione del saldo finanziario nella misura del 50 per cento della differenza fra obiettivo nuovo e vecchio, se tale differenza risultava positiva, e l'incremento nella stessa percentuale in caso di differenza negativa.

Conseguentemente, per il solo anno 2011, ai fini del calcolo del valore dell'obiettivo finale è stato introdotto un fattore di correzione che operava in base al seguente assunto: gli enti che, a seguito dell'applicazione del nuovo metodo di calcolo, riscontravano un obiettivo peggiore (maggiore) rispetto a quello ottenuto applicando le regole della legislazione previgente, lo miglioravano (riducevano) per un importo pari alla metà della distanza fra l'obiettivo "nuovo" e l'obiettivo "vecchio"; viceversa, per gli enti che, in base alla nuova normativa, riscontravano un obiettivo migliore (inferiore) rispetto a quello calcolato secondo le regole previgenti, lo peggioravano (incrementavano) per un importo pari alla metà della distanza fra l'obiettivo "nuovo" e l'obiettivo "vecchio".



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

Sempre in riferimento al solo anno 2011, il comma 93 della citata Legge di Stabilità 2011 disponeva la possibilità di prevedere con apposito DPCM e per un importo non superiore a 480 milioni di euro, misure correttive del patto di stabilità interno, anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi internazionali e di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola.

Con DPCM 23 marzo 2011 la distribuzione del contributo fra gli enti è stata stabilita nel seguente modo:

- i comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti, per i quali l'incidenza percentuale dell'importo del saldo finanziario di cui al comma 92 L 220/10 sulla media triennale 2006-2008 delle spese correnti, risulti superiore al 10,5 per cento, considerano, come saldo obiettivo del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente al 10,5 per cento della suddetta media triennale.
- i comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 200.000 abitanti, per i quali l'incidenza percentuale dell'importo del saldo finanziario di cui al comma 92 dello stesso articolo sulla media triennale 2006-2008 delle spese correnti, risulti superiore al 7 per cento, considerano, come saldo obiettivo del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente al 7 per cento della suddetta media triennale.
- i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per i quali l'incidenza percentuale dell'importo del saldo finanziario di cui al comma 92 dello stesso articolo, sulla media triennale 2006-2008 delle spese correnti, risulti superiore al 5,4 per cento, considerano, come saldo obiettivo del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente al 5,4 per cento della suddetta media triennale.

Enti di nuova istituzione

Il comma 113 Legge di Stabilità stabilisce che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione.

Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico, tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell'anno successivo a quello dell'istituzione.

Enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL

Per quanto riguarda l'applicazione delle regole del patto di stabilità interno agli enti commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile, ai sensi dell'articolo 143 Tuel, il comma 114 Legge Stabilità, (come già disposto in precedenza dal comma 18 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008), prevede che ad essi si applichino le regole del patto a partire dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico tali enti assumono, come base di riferimento, la spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008.

La mancata comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato della situazione di commissariamento ai sensi del summenzionato articolo 143 del TUEL determina, per l'ente inadempiente, l'assoggettamento alle regole del patto (comma 109).

Comunicazione dell'obiettivo

Le province e i comuni soggetti al patto di stabilità interno trasmettono al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2011-2013 con le modalità ed i prospetti definiti nel decreto di cui al comma 109. La mancata trasmissione via web degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sulla Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno (terzo periodo dello stesso comma 109).

Gli enti locali che, ai sensi dei commi 138, 138-bis, 139 e 141 della Legge di Stabilità 2011 rideterminano i propri obiettivi provvedono a trasmettere i nuovi obiettivi entro 15 giorni dalla loro rideterminazione.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, provvede, previa comunicazione all'ANCI e all'UPI, all'aggiornamento degli allegati al citato decreto a seguito di nuovi interventi normativi volti a prevedere esclusioni e/o modifiche del saldo utile per la determinazione dell'obiettivo o modifiche alle regole del patto.

Terminato l'anno di riferimento non è più consentito variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno.

Disposizioni per Roma Capitale

Il comma 112 stabilisce una procedura particolare per la determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno per il comune di Roma in quanto capitale della Repubblica, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

In particolare, è previsto che il comune di Roma concordi con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali.

A tal fine, entro il 31 ottobre di ogni anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria.



COMUNE DI AREZZO
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO FINANZARIO

Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

All. OB/11/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011-2013

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(Leggi n. 220/2010, n. 122/2010, n. 133/2008 e DPCM 23 marzo 2011)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2011-2013				
		Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008
FASE 1	SPESE CORRENTI (Impegni)			
		(a)	(b)	(c)
	MEDIA delle spese correnti (2006-2008) ⁽¹⁾			
				Media (d)=Media(a;b;c)
	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 88, lett. b), art. 1, legge n. 220/2010)		11,4%	14,0%
		(e)	(f)	(g)
SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (comma 88, art. 1, legge n. 220/2010)				
		(h)=(d)*(e)	(i)=(d)*(f)	(l)=(d)*(g)
FASE 2	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 (comma 91, art. 1, legge n. 220/2010)			
		(m)	(n)	(o)
	SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 91, art. 1, legge n. 220/2010)			
		(p)=(h)-(m)	(q)=(i)-(n)	(r)=(l)-(o)
FASE 3 (anno 2011)	SALDO OBIETTIVO PREVIGENTE (calcolato ai sensi dell'art. 77-BIS del D.L. 112/2008) ⁽²⁾			
		(s)		
	FATTORE DI CORREZIONE DELL'OBIETTIVO 2011 (comma 92, art. 1, legge n. 220/2010)			
		(t)=[(p)-(s)]/2		
SALDO OBIETTIVO - FASE 3 (comma 92, art. 1, legge n. 220/2010)				
	(u)=(p)-(t)			



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI


SERVIZIO FINANZARIO

FASE 4 (anno 2011)	INCIDENZA PERCENTUALE DEL SALDO OBIETTIVO FINALE 2011 SULLA MEDIA 2006-2008 DELLE SPESE CORRENTI (DPCM 23 marzo 2011)	Anno 2011		
		$(v)=[(u)/(d)]\%$		
	PERCENTUALE DI RIFERIMENTO DELLA PROPRIA FASCIA DEMOGRAFICA ⁽³⁾	Anno 2011		
		(aa)		
	SALDO OBIETTIVO - Applicazione della clausola di salvaguardia: se (v) è superiore a (aa) l'obiettivo è pari a (aa)*(d); se (v) è inferiore a (aa) l'obiettivo è pari a (u).	Anno 2011		
		$(ab) = \begin{cases} (aa) * (d) & \text{se } (v) > (aa) \\ (u) & \text{se } (v) < (aa) \end{cases}$		
FASE 5 (anno 2011)	PATTO REGIONALE "Verticale" ⁽⁴⁾ Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art 1, legge n. 220/2010	Anno 2011		
		(ac)		
	PATTO REGIONALE "Orizzontale" ⁽⁵⁾ Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010	Anno 2011		
		(ad)		
	SALDO OBIETTIVO 2011 RIDETERMINATO -PATTO REGIONALE (fase 5)	Anno 2011		
		$(ae) = (ab) + (ac) + (ad)$		
	SALDO OBIETTIVO FINALE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
		$(af) = (ae)$	$(ag) = (q)$	$(ah) = (r)$

Legenda

Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti o dalla normativa (non modificabile dall'utente)

Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente



Note

⁽¹⁾ Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 88, art.1, legge n. 220/2010).

⁽²⁾ Obiettivo 2011 comunicato dall'ente in fase di determinazione dell'obiettivo 2010.

⁽³⁾ La percentuale varia in funzione della popolazione. Per comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti, compresa tra 10.000 e 200.000 e minore di 10.000 abitanti si applicano, rispettivamente, le percentuali del 10,5%, 7% e 5,4%. A soli fini esemplificativi è stata impostata la cella con il 7%.

⁽⁴⁾ Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali.

⁽⁵⁾ Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale.

Fonte: sito ufficiale "Ragioneria Generale dello Stato"



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

Le voci escluse

Le esclusioni dal calcolo del saldo rilevante ai fini del patto di stabilità sono previste dalla L 220/2011, ai commi da 94 a 105. Con il comma 106 si abrogano le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di spese non previste espressamente nella legge in argomento.

L'eventuale esclusione dal patto di stabilità interno di spese diverse da quelle previste dalle norme, viene ribadito con Circolare MEF n. 11 del 6 aprile 2011, richiede, quindi, uno specifico intervento legislativo che si faccia carico di rinvenire le adeguate risorse compensative a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.

Le entrate straordinarie

Con il comma 105 della L. 220/2010, il legislatore aveva inizialmente inteso confermare anche per il futuro le disposizioni di cui al comma 4-quinquies dell'art. 4 DL 2/2010, conv. L 42/2010, ai sensi del quale *Il comma 10 dell'articolo 7-
quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si interpreta nel senso che gli enti che abbiano
operato per il 2009 l'esclusione ivi prevista sono tenuti ad operarla anche per gli
anni 2010 e 2011.*

Ai sensi della norma in questione, i comuni e le province che nel 2009 avevano escluso dal proprio saldo le entrate da alienazioni patrimoniali e da proventi straordinari derivanti dalla distribuzione di dividendi, qualora destinate dagli enti alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito, erano tenuti ad operare tale detrazione anche per l'anno in corso.

Per tutti gli altri enti, le entrate straordinarie in questione venivano incluse nel saldo valido ai fini della verifica del patto di stabilità interno.

Con il citato DPCM 23 marzo 2011, si dispone invece che nel saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno vengano considerate anche le entrate originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare

Le concessioni di crediti

In merito alla esclusione della voce *concessione di crediti*, la sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti (deliberazione 228/2010) ha chiarito che il finanziamento di una società partecipata da parte dell'ente locale, da iscriversi al titolo II intervento 10 della spesa, non deve essere detratto dagli aggregati di spesa rilevanti ai fini del saldo finanziario. L'erogazione di prestiti a



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

organismi partecipati è espressione, secondo i magistrati contabili, di rapporti interorganici per i quali il soggetto in house, pur essendo giuridicamente distinto dall'ente locale, non può considerarsi terzo rispetto all'ente controllante. In altre parole, secondo la Corte, l'erogazione di finanziamento a società partecipate sarebbe equiparabile al finanziamento diretto di proprie attività o servizi.

Altre rettifiche ed esclusioni

I commi da 94 a 106 della legge di stabilità disciplinano i casi di esclusione di alcune voci di entrata e di spesa dal computo del saldo di competenza mista come sopra individuato.

- In particolare vengono escluse le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute per l'attuazione di ordinanze del presidente del consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione opera anche se le spese sono effettuate in più esercizi, purchè nei limiti delle risorse assegnate.
- Sono esplicitamente assimilati a tali fattispecie anche gli interventi realizzati da enti locali in relazione allo svolgimento dei grandi eventi rientranti nella competenza del dipartimento della protezione civile.
- Conformemente a quanto disciplinato in precedenza, sono poi escluse dal saldo finanziario di competenza mista le risorse provenienti direttamente o indirettamente dalla UE e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione, che non opera per le uscite connesse ai cofinanziamenti nazionali, si applica anche se le stesse sono effettuate in più anni, purchè nei limiti complessivi delle medesime risorse. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli concessi inizialmente, il minor contributo deve essere incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

L'esclusione dal patto delle spese finanziate con fondi europei opera tuttavia solo in presenza di esplicito vincolo di destinazione delle risorse pubbliche assegnate. La norma, inizialmente introdotta dall'art. 4-septies DL 2/2010 (conv. L 42/2010), tende a neutralizzare, ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli effetti derivanti dall'utilizzo di risorse europee da parte di province e comuni, che sono tenuti a sottrarre dal proprio saldo finanziario sia le somme provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea, che le relative spese di parte corrente e in conto capitale.

La condizione imprescindibile posta dal legislatore per la sottrazione di impegni correnti e pagamenti in conto capitale dal saldo finanziario sembrerebbe però essere rappresentata, secondo i tecnici del Mef, dalla correlazione tra i trasferimenti comunitari e l'opera pubblica che con gli stessi viene finanziata.



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

In altre parole, laddove l'ente locale beneficiasse di contributi europei a titolo di rimborso spese per opere già realizzate e finanziate in esercizi pregressi, e utilizzasse tali risorse per la realizzazione di opere nuove, l'esclusione delle somme ai fini del patto di stabilità interno opererebbe solo per le entrate ma non anche per le uscite.

Gli interventi ammissibili a finanziamento comunitario possono però comprendere anche opere parzialmente o totalmente finanziate e realizzate in esercizi precedenti, purchè tra loro legate da un nesso di funzionalità di tipo strutturale e/o gestionale.

Venendo a mancare la connessione tra i finanziamenti accordati e l'opera che (anche parzialmente) con gli stessi viene finanziata, non sarebbe dunque possibile escludere impegni/pagamenti, con evidente pregiudizio per il mantenimento degli equilibri legati al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

- Trasferimenti destinati ai comuni commissariati per fenomeni conseguenti ad infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso.

Sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto le risorse connesse ai trasferimenti autorizzati dai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 26 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), destinati ai comuni i cui consigli comunali sono stati sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (articolo 143 del TUEL) e le relative spese in conto capitale sostenute da detti comuni (comma 99).

In particolare, sono esclusi dal saldo valido ai fini del patto di stabilità interno, gli oneri relativi al rimborso delle spese per le commissioni straordinarie di cui all'articolo 144 del TUEL (comma 704, il cui finanziamento è, a legislazione vigente, previsto anche per l'anno 2011) e le spese in conto capitale sostenute dai comuni per la realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di 30 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente il commissariamento. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni, purché la spesa complessiva non sia superiore, negli anni, all'ammontare delle corrispondenti risorse trasferite.

- In analogia inoltre con quanto disposto dall'art. 50 DL 78/2010, non concorrono alla determinazione del saldo finanziario ai fini del patto di stabilità le spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti generali della popolazione e dell'agricoltura.

- Ulteriori deroghe sono infine poste a tutela dei comuni dissestati della provincia di L'Aquila ed a favore dei comuni di Parma e Milano, interessati dalla realizzazione di interventi straordinari e relativamente alle spese di gestione manutenzione dei beni trasferiti dallo Stato agli Enti Locali in base alla legge sul federalismo demaniale (Dlgs 85/2010).



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

Riduzione degli obiettivi annuali

A partire dal 2011, opera il comma 122 che autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali, in base ai criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella misura pari alla differenza, registrata nell'anno precedente a quello di riferimento, tra l'obiettivo programmatico assegnato e il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità interno.

La predetta disposizione sostituisce definitivamente il meccanismo di premialità introdotto dai commi da 23 a 26 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008, la cui copertura finanziaria era rinvenuta nelle risorse derivanti dall'applicazione del meccanismo sanzionatorio nei confronti degli enti non rispettosi del patto. Il citato meccanismo premiale era stato, temporaneamente, disapplicato nel 2010 in virtù di quanto disposto dai commi 11 e 33-ter, lett. a), dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010, che hanno previsto, in sua sostituzione, l'esclusione dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto dei pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,75% dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a favore delle province e dei comuni che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.

Patto Regionalizzato

Nel corso dell'esercizio finanziario gli obiettivi di ogni ente locale possono essere variati, con apposita deliberazione delle regioni (e province autonome), in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti.

A decorrere dall'esercizio 2011, le regioni possono infatti intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio, secondo due modalità.

Con la prima (c.d. Patto regionale verticale) si prevede la possibilità per la regione di autorizzare gli enti locali del territorio a peggiorare il proprio saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale, provvedendo contestualmente alla rideterminazione, per lo stesso importo, del proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza (art. 1 comma 138 Legge di Stabilità n. 220/10).

Le regole del patto verticale prevedono che la regione certifichi che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa e di competenza è stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale e degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 138 (introdotto dall'art. 2 comma 33, lett. d) DL 225/10, conv L 10/11), i criteri di virtuosità e le modalità operative sono a tal fine definiti dalle regioni, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

Entro il 15 settembre di ciascun anno gli enti locali sono quindi tenuti a comunicare all'ANCI, UPI e alle regioni (e province autonome) l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Le regioni (e le province autonome), entro il termine perentorio del 31 ottobre, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riguardo a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro lo stesso termine la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale (art. 1 comma 140 Legge Stabilità, così come risulta sostituito dall'art. 2 comma 33 lett e) del citato decreto legge 225).

In favore delle regioni che peggiorano il proprio obiettivo, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme statali alle stesse spettanti, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico delle regioni di farvi fronte. Le risorse svincolate sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese d'investimento. Del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che eroga le somme.

Con il Patto regionale orizzontale, la cui disciplina di riferimento è recata dai commi 141 e 142 dell'art. 1 della citata Legge di Stabilità, si prevede, invece, che, a partire dal 2011, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano, a favore degli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alle diverse situazioni finanziarie esistenti, ferme restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali della regione. A tal fine, ogni regione definisce e comunica ai propri enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno (solo per l'esercizio 2011, entro il 31 ottobre), con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro gli stessi termini la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione orizzontale.

Gli enti locali che, ai sensi degli artt. 138 e seguenti dell'art. della Legge di Stabilità 2011 rideterminano i propri obiettivi, sono tenuti a trasmetterli entro 15 giorni alla Ragioneria Generale dello Stato secondo le modalità stabilite con Decreto Mef del 7 giugno 2011.

La manovra estiva 2011 (L 111/11) ha introdotto ulteriori novità in tema di regionalizzazione del patto di stabilità.



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

A decorrere dal prossimo anno, infatti, le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle regioni, delle province autonome, degli enti locali del territorio, degli enti e organismi strumentali o il cui funzionamento è posto a carico dei predetti enti, possono essere concordate tra lo Stato e le regioni (comprese le province autonome), previo accordo in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'Anci e dell'Upi regionali.

Le regole del patto regionalizzato richiedono di rispettare i criteri europei nella individuazione delle entrate e delle spese da considerazione ai fini del saldo.

La regione risponde del mancato raggiungimento dell'obiettivo, attraverso un maggiore concorso alla manovra nell'anno successivo, in misura pari all'importo sfiorato.

Vengono confermate le sanzioni vigenti a carico degli enti inadempienti e il monitoraggio a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione degli obiettivi regionalizzati.

Sarà un decreto del Ministro dell'Economia, d'intesa con la Conferenza unificata, entro il 30 novembre 2011, a definire le modalità di attuazione delle nuove regole e l'eventuale esclusione (che prima era certa) delle regioni che in uno dei tre anni precedenti non abbiano rispettato il patto di stabilità interno o siano state sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

Il bilancio di previsione

Al fine di garantire il rispetto delle regole sul patto di stabilità, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione apposito prospetto contenente le previsioni di competenza (parte corrente) e di cassa (gestione in conto capitale) degli aggregati rilevanti ai fini della determinazione dei saldi finanziari.

La *ratio* di tale disposizione si rinviene nella volontà di far sì che il rispetto delle regole del patto rappresenti un vincolo alla attività programmatica dell'ente, anche al fine di consentire all'organo consiliare di vigilare in sede di approvazione di bilancio.

L'eventuale adozione di un bilancio difforme implica, pertanto, una grave irregolarità finanziaria alla quale l'ente è tenuto a porre rimedio con immediatezza.

A tale scopo, il legislatore dispone che l'ente allegi al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Tale prospetto è conservato a cura dell'ente medesimo.

Con il prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno si dà dimostrazione del rispetto del patto di stabilità interno. Esso, pertanto, pur non incidendo in maniera



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

diretta sul bilancio, è da considerarsi elemento costitutivo del bilancio preventivo stesso, inteso come documento programmatico complessivo adottato dall'ente.

L'eventuale sfioramento dei vincoli del patto può essere oggetto di verifica da parte della magistratura contabile, al fine di segnalare il possibile scostamento agli organi elettivi dell'ente, in modo che possano intervenire in tempo utile per porre rimedio.

In merito alla questione la Circolare Mef n. 11/2011 ricorda che, per quanto concerne la gestione della spesa, l'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del decreto legge n. 78 del 2009, dispone che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), "ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica".

Il monitoraggio

Il monitoraggio del rispetto dei vincoli del patto prevede l'invio semestrale, entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento, delle informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa alla Ragioneria Generale dello Stato.

Più precisamente, le informazioni richieste sono quelle utili all'individuazione del saldo conseguito nell'anno di riferimento e cioè gli accertamenti e gli impegni, per la parte corrente, gli incassi e i pagamenti, per la parte in conto capitale, le entrate derivanti dalla riscossione di crediti, le spese derivanti dalla concessione di crediti e le esclusioni previste dalla norma.

La trasmissione dei dati semestrali del monitoraggio e, in generale, di tutte le informazioni relative al patto, deve avvenire utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno.

La certificazione

Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a inviare le risultanze al 31 dicembre del patto di stabilità interno con cui si dimostra il raggiungimento o meno degli obiettivi del patto di stabilità.

A tal fine gli enti trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Ragioneria Generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario conseguito in termini di competenza mista, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 110 Legge Stabilità 2011.

La certificazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, anche dall'organo di revisione economico-finanziario.



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

Al riguardo, si sottolinea che la certificazione priva delle tre richiamate sottoscrizioni non è ritenuta valida ai fini della attestazione del rispetto del patto di stabilità interno.

La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

L'ente che non trasmette la certificazione nei tempi previsti dalla legge è ritenuto inadempiente al patto. In tal caso, è operato l'azzeramento automatico dei trasferimenti corrisposti dal Ministero dell'interno - con l'esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui (quarto periodo comma 3 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010), e sono applicate tutte le altre sanzioni di cui al comma 119 e 120.

Nel caso in cui la certificazione, anche se trasmessa in ritardo, è comunque inviata entro l'anno successivo a quello di riferimento ed attesta il rispetto del patto di stabilità interno, a decorrere dalla data di invio si applicano solo le disposizioni di cui alla lett. c) del comma 119 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo). Nel caso in cui la certificazione, anche se trasmessa in ritardo, comunque entro l'anno successivo a quello di riferimento, attesti il mancato rispetto del patto di stabilità interno, a decorrere dalla data di invio non si applica più l'azzeramento automatico dei trasferimenti corrisposti dal Ministero dell'interno, di cui al quarto periodo del comma 3, dell'articolo 14, del decreto legge n. 78 del 2010, mentre continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 119 e 120.

Se la certificazione è inviata oltre l'anno successivo a quello di riferimento, non si opera la riassegnazione dei trasferimenti di cui al quarto periodo del comma 3 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010.

Il comma 124 introduce una disposizione in virtù della quale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno, qualora intervengano modifiche legislative alla relativa disciplina.

Le sanzioni

Queste le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità, da applicare agli enti inadempienti nell'anno successivo:

- Divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- Divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; ai fini dell'applicazione della sanzione in parola, costituiscono indebitamento le operazioni di cui all'articolo 3, comma 17, della legge n.350 del 2003. Il divieto non opera, invece,



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

nei riguardi delle devoluzioni di mutui già in carico all'ente locale contratti in anni precedenti in quanto non si tratta di nuovi mutui ma di una diversa finalizzazione del mutuo originario. Non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività. Non sono da considerare indebitamento, inoltre, le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un'altra amministrazione pubblica, ai sensi dell'articolo 1, commi 75 e 76, della legge n. 311 del 2004.

Costituiscono invece operazioni di indebitamento quelle volte alla ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto dell'ente locale nonché ogni altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione alla disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si traduca in un onere finanziario assimilabile all'indebitamento per l'ente locale.

Costituisce, altresì, operazione di indebitamento il leasing finanziario quando l'ente non ha la facoltà, ma l'obbligo, di riscattare il bene al termine del contratto.

Giova, inoltre, sottolineare che, ai fini del ricorso all'indebitamento, non occorre considerare l'attività istruttoria posta in essere unilateralmente dall'ente locale (ad esempio, la deliberazione di assunzione del mutuo) ma è necessario fare riferimento al momento in cui si perfeziona la volontà delle parti (sottoscrizione del contratto). Pertanto, un ente che non ha rispettato il patto di stabilità interno per il 2008 non può ricorrere all'indebitamento nel 2009 anche se ha adottato la deliberazione di assunzione prima del 2009 e così via;

- Divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

- Impossibilità di inserire risorse variabili nel fondo per le risorse decentrate;

- Le indennità di funzione e i gettoni di presenza di cui all'art. 82 Tuel sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti locali che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità interno;

- Inoltre in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi si applica la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo (modifica introdotta dall'art. 7 comma 2 lett. a) D.Lgs. 149/11).



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

Per la prima volta dunque, la sanzione viene parametrata al livello delle entrate correnti e non solo di quelle derivanti da trasferimenti erariali.

In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente.

In precedenza, i trasferimenti dovuti agli enti locali inadempienti al del patto di stabilità interno erano ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione era effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione dei trasferimenti destinati a coprire gli onere di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunicava al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al patto di stabilità interno, l'importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procedeva all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione veniva effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi.

Il DL 98/11, convertito con modificazioni nella L 111/11, è poi intervenuto in materia di atti elusivi delle disposizioni di finanza pubblica.

Il comma 10 dell'art. 20 infatti interviene a variare l'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, disponendo che i contratti di servizio posti in essere dopo l'entrata in vigore del decreto stesso e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità sono nulli.

Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificialmente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

L'autoapplicazione delle sanzioni opera anche nel corso dell'esercizio in cui vi sia chiara evidenza che, alla fine dell'esercizio stesso, il patto non sarà rispettato. Più precisamente, in tale circostanza, l'autoapplicazione della sanzione in corso di esercizio si configura come un intervento correttivo e di contenimento che l'ente, autonomamente, pone in essere per recuperare il prevedibile sfioramento del patto di stabilità interno evidenziato dalla gestione finanziaria dell'anno. Peraltro, nei casi in cui la gestione finanziaria presenti un andamento non conforme al saldo programmato, l'ente deve adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la propria situazione finanziaria.

Al riguardo, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia con il parere n. 427/2009, come ribadito con deliberazione n. 605/2009, ha affermato che l'osservanza dei vincoli di spesa o finanziari imposti dal patto di stabilità interno deve avvenire sin dalle previsioni contenute nel bilancio preventivo. Il rispetto del patto, quindi, costituisce per gli enti locali un obbligo e la situazione di inadempienza, anche se rilevata nel corso dell'esercizio, costituisce una grave irregolarità gestionale e contabile, indipendentemente dal fatto che sia confermata o meno in sede di bilancio consuntivo e, in quanto tale dà luogo all'applicazione di sanzioni nell'esercizio successivo a quello in cui si è verificata la violazione. Nonostante la formulazione letterale dell'articolo 76, comma 4, del decreto legge n. 112 del 2008, la Corte ritiene, quindi, che il divieto di assunzione di nuovo personale operi anche nei confronti dell'ente locale che si trovi nella condizione attuale di non rispettare il patto di stabilità interno, in quanto diversamente si determinerebbe un aggravamento della situazione finanziaria dell'ente medesimo.

Occorre ricordare che gli effetti finanziari delle sanzioni, in tema di spesa corrente e di spesa di personale, non concorrono al perseguimento degli obiettivi di patto dell'anno successivo. A chiarire l'esatta portata della disposizione contenuta nell'art. 77-bis, comma 22, DL 112/08, sono intervenute le sezioni riunite della Corte di conti (delibera 61/2010) e la sezione regionale di controllo della Lombardia (delibera 1029/2010). Il cosiddetto *risparmio forzoso*, derivante dalla contrazione di spesa corrente e dal divieto di procedere ad assunzioni con qualsivoglia tipologia contrattuale, non è conteggiabile, in altre parole, ai fini del raggiungimento del saldo programmatico. Secondo i magistrati contabili, ogni ente deve definire in via preventiva i criteri di calcolo degli effetti finanziari della sanzione, partendo dal parametro della spesa corrente tendenziale contenuto nel bilancio pluriennale approvato prima dell'inizio dell'esercizio in cui si è sfiorato il patto, eventualmente variato per tener conto delle modifiche di entrata e di spesa derivanti da elementi estranei all'applicazione delle sanzioni.



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

Il rispetto del Patto di Stabilità Interno: possibilità di accesso al fondo pagamenti dei comuni alle imprese

Con la legge di Stabilità 2011 si è provveduto ad istituire, nello stato di previsione del Ministero dell' Interno, specifico fondo destinato a velocizzare i pagamenti dei comuni alle imprese fornitrici.

Il fondo, la cui dotazione per il 2011 è di 60 milioni di euro, è finalizzato al pagamento degli interessi passivi maturati a carico dei comuni nei confronti dei creditori per forniture e servizi.

Potranno accedere al fondo in questione, previa definizione delle modalità con Decreto Ministro Interno, i comuni cosiddetti *virtuosi*, cioè che hanno rispettato il Patto di stabilità Interno nell'ultimo triennio e che presentano un rapporto fra spesa del personale ed entrate correnti inferiore alla media nazionale.

Il Patto di Convergenza

Definito dall'art. 18 della L 42/09, il Patto di convergenza può definirsi come l'insieme delle norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione. Con esso si tende, nell'ambito del disegno di legge finanziaria ed in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, a quantificare, per ciascun livello di governo territoriale, l'ammontare dei saldi da rispettare, le modalità di ricorso al debito nonché l'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali.

Nel caso in cui il monitoraggio, effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, rilevi che uno o più enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante, un procedimento, denominato *Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza*, volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello.



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

Le novità contenute nella Legge di stabilità 2012

I principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica si applicheranno, a decorrere dal 2013, anche ai comuni con popolazione compresa fra 1.001 e 5.000 abitanti.

A stabilirlo è l'art. 31 della Legge di Stabilità 2012 (L 183/11) che estende anche agli enti di minori dimensioni le disposizioni in materia di patto di stabilità interno, finalizzate al raggiungimento di un saldo finanziario pari a zero a livello di comparto.

Ai fini del concorso dei singoli enti locali al contenimento dei saldi pubblici, gli stessi dovranno conseguire annualmente saldi finanziari in termini di competenza mista non inferiori al valore medio della spesa corrente del triennio 2006-2008, moltiplicato per determinate percentuali e diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali di cui al comma 2 dell'art. 14 DL 78/10.

Nelle more dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 2, DL 98/11 sulla virtuosità di comuni e province, tali percentuali sono definite nelle seguenti misure:

- a) per le province sono pari a 16,5 per cento per l'anno 2012 e a 19,7 per cento per gli anni 2013 e successivi;
- b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono pari a 15,6 per cento per l'anno 2012 e a 15,4 per cento per gli anni 2013 e successivi;
- c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, per gli anni 2013 e successivi sono pari a 15,4 per cento.

Le percentuali di cui sopra, che saranno rideterminate in sede di approvazione del decreto sulla virtuosità, diventeranno per gli enti che non si posizioneranno nella prima fascia di virtuosità, pari al 16 per cento nel 2012 e 15,8 per cento a decorrere dal 2013.

Solo gli enti che si collocheranno al primo posto vedranno l'assegnazione del contributo di 65 milioni di euro e potranno realizzare un saldo finanziario di competenza mista pari a zero.

La Legge di Stabilità introduce importanti modifiche non solo al numero delle classi di virtuosità (che passano da quattro a due) ma anche ai criteri di calcolo degli stessi, basati su una valutazione ponderata fra gli enti del comparto.

Molti dei parametri individuati dal DL 98/11, poi, entreranno in vigore solo dal 2013. Nel primo anno, la virtuosità sarà misurata, oltre che dal rispetto del patto, dal grado di autonomia finanziaria, dall'equilibrio corrente e dalla capacità di riscossione delle entrate proprie.

Restano ferme le modalità del calcolo del saldo finanziario, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo.

Trovano inoltre conferma le sanzioni già definite con il Dlgs 149/11 a carico del responsabile del servizio finanziario e degli amministratori nel caso di comportamenti elusivi del patto, ma se ne estende l'applicabilità anche al caso di accertamento nell'anno successivo a quello del mancato rispetto.

Tra le esclusioni, oltre alle spese sostenute per l'attuazione dei provvedimenti conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, alle risorse europee ed alle spese per i censimenti, entrano, per gli anni 2013 e 2014, anche le spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5 DL 138/11, conv L 148/11.

Sono inoltre escluse le spese derivanti dall'attuazione del federalismo demaniale, nella misura dei corrispondenti importi in precedenza sostenuti dallo Stato per la gestione e manutenzione dei beni trasferiti.

In tema di certificazione, viene introdotto un termine perentorio (15 maggio dell'anno successivo) oltre il quale gli enti non possono procedere alla rettifica dei dati già inoltrati.

La circolare n. 5 del 14 febbraio 2012

Con la Circolare n. 5 del 14 febbraio 2012, il Ministero dell' Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha fornito i consueti chiarimenti in tema di patto di stabilità interno, la cui disciplina trova riferimento agli articoli 30, 31 e 32 della L 183/11.

La legge di Stabilità 2012 assicura infatti il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e conformemente agli impegni assunti dal nostro Paese in sede comunitaria.

Il concorso alla manovra

Per il triennio 2012-2014, il concorso alla manovra di finanza pubblica degli enti locali è individuato dall'art. 14 DL 78/10 e dal quinto comma dell'art. 20 DL 98/11, così come modificato dal DL 138/11, che ha disposto un ulteriore concorso alla manovra di finanza pubblica in termini di fabbisogno e di indebitamento netto a carico degli enti locali nelle seguenti misure:

- a) 700 milioni di euro per l'anno 2012 e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 per le province;
- b) 1.700 milioni di euro per l'anno 2012 per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

L'entità complessiva del predetto concorso, pertanto, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, è quantificata, per le province, in 1.200 milioni di euro per l'anno 2012 e in 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 e, per i comuni, nella misura di 4.200 milioni di euro per l'anno 2012 e 4.500 milioni di euro a decorrere dal 2013.

Il comma 12 dell'articolo 1 del richiamato DL 138 del 2011 prevede, poi, che l'importo complessivo della manovra sia ridotto, per l'anno 2012, di un importo pari al maggior gettito atteso dall'aumento dell'addizionale IRES per i soggetti operanti nel settore energetico (cosiddetta "Robin Tax"), di cui all'articolo 7, del citato DL 138 del 2011. Gli importi di tale riduzione (compresi già nel sistema di calcolo del patto) sono pari a 150 milioni di euro per le province e 520 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'art. 20 DL 98/11, inoltre, le province ed i comuni beneficiano di ulteriori riduzioni pari rispettivamente a 20 milioni di euro e 65 milioni di euro.

I criteri di virtuosità

La novità più significativa delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno del 2012 è rappresentata dall'introduzione di un meccanismo di riparto dell'ammontare del concorso agli obiettivi di finanza pubblica tra i singoli enti basato su criteri di virtuosità. In particolare, il comma 2 dell'articolo 20 del citato DL 98/11, ha disposto che gli obiettivi del patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2012, siano attribuiti ai singoli enti locali in base alla virtuosità misurata operando una valutazione ponderata dei seguenti quattro parametri:

- 1) rispetto del patto di stabilità interno;
- 2) autonomia finanziaria;
- 3) equilibrio di parte corrente;
- 4) rapporto tra riscossioni e accertamenti delle entrate di parte corrente.

Ambito soggettivo

A partire dal 2013, saranno assoggettati alle nuove regole del patto, oltre alle province ed ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, nonché le aziende speciali e le istituzioni (art.25, comma 6, del decreto legge n. 1 del 2012).

La determinazione della popolazione di riferimento viene effettuata sulla base del criterio previsto dall'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ossia considerando la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente quello di riferimento.

Inoltre, a decorrere dal 2014, saranno assoggettate alle regole del patto di stabilità interno le unioni di comuni formate dagli enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (in applicazione del comma 1 dell'articolo 16 del DL 138/11).



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

In applicazione dell'articolo 4, comma 14, del decreto legge n. 138 del 2011, sono assoggettate al patto anche le società cosiddette in house affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali. Le regole di assoggettamento saranno individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata. Il comma 23 dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012 stabilisce che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alla disciplina del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione.

Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico, tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell'anno successivo a quello dell'istituzione.

Le regole del patto di stabilità interno per gli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, ai sensi dell'articolo 143 Tuel, si applicano a partire dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali (comma 24, articolo 31, della legge n. 183 del 2011).

Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico, anche tali enti assumono, come base di riferimento, la spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008.

La mancata comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato, della situazione di commissariamento ai sensi del summenzionato articolo 143 del TUEL determina, per l'ente inadempiente, l'assoggettamento alle regole del patto.

Determinazione dell'obiettivo programmatico

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico, il comma 3 dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012 ripropone il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista (assumendo, cioè, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti).

I dati da considerare per il calcolo del saldo finanziario sono solo quelli riportati nei certificati di conto consuntivo.

La Circolare pone particolare attenzione ad alcune voci di bilancio che non rilevano ai fini del calcolo.

In particolare, tra le operazioni finali non sono da considerare né l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione né il fondo (o deficit) di cassa. Infatti, in base alle regole europee della competenza economica, gli avanzi di amministrazione che si sono realizzati negli esercizi precedenti non sono conteggiati ai fini dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, al contrario delle correlate spese effettuate nell'anno di riferimento.



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

Ai fini del concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto, il saldo finanziario obiettivo, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, è ottenuto moltiplicando la spesa corrente media registrata nel periodo 2006-2008, rilevata in termini di impegni, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, per la seguente percentuale:

- per le province, per l'anno 2012, è pari a 16,5% e, per gli anni 2013 e successivi, è pari a 19,7%;
- per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, è pari a 15,6%, per l'anno 2012 e, per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, è pari a 15,4% per gli anni 2013 e successivi.

Ogni ente dovrà conseguire, quindi, un saldo, calcolato in termini di competenza mista, non inferiore al valore così determinato, diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali operata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del DL 78/10, complessivamente pari, a decorrere dall'anno 2012, a 500 milioni di euro per le province e a 2.500 milioni di euro per i comuni.

Le percentuali sopra riportate, chiarisce il Ministero, si applicano nelle more dell'adozione del decreto concernente il riparto degli enti locali in due classi al fine di individuare gli enti virtuosi.

Il decreto dovrà ripartire gli enti locali in due classi di virtuosità sulla base dei predetti 4 parametri. Agli enti locali che risulteranno collocati nella classe dei virtuosi sarà attribuito, per l'anno 2012, un saldo obiettivo, espresso in termini di competenza mista, pari a zero, ovvero pari ad un valore compatibile con gli spazi finanziari connessi all'applicazione della cosiddetta clausola di salvaguardia.

I maggiori spazi finanziari concessi agli enti virtuosi saranno compensati dal maggior concorso richiesto agli enti non virtuosi. Il contributo aggiuntivo richiesto a questi ultimi non potrà tuttavia superare, come detto sopra, lo 0,4% della spesa media registrata nel triennio 2006-2008.

Pertanto, gli enti virtuosi potranno avere un saldo obiettivo pari a zero solo qualora tale clausola consenta il reperimento di adeguati spazi finanziari compensativi; in caso contrario, agli stessi enti sarà attribuito un obiettivo maggiore di zero, comunque inferiore a quello ottenuto applicando le suddette percentuali, commisurato agli spazi finanziari derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia.

Nelle more dell'emanazione del citato decreto è tuttavia prudenziale calcolare gli obiettivi non tenendo conto dei benefici per gli enti virtuosi. Tale decreto inoltre ripartirà gli enti nelle summenzionate classi di virtuosità per il solo anno di riferimento e non per tutto il triennio 2012-2014.

Al fine pertanto di evitare il mancato raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, il Ministero consiglia, relativamente agli anni 2013 e 2014, che tutti gli enti assumano l'obiettivo individuato per gli enti non virtuosi e che l'eventuale



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi sia operata solo successivamente all'emanazione del relativo decreto annuale.

Comunicazione dell'obiettivo

Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 con le modalità ed i prospetti che saranno definiti dal decreto di cui al comma 19 del richiamato articolo 31. La mancata trasmissione via web degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sulla Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

Riduzione degli obiettivi annuali

Anche per il 2012 continua ad operare la disposizione di cui all'articolo 7 DL 149/11, che autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali, in funzione della sanzione applicata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno e a valere sui trasferimenti erariali per gli enti delle Regioni Sardegna e Sicilia.

Inoltre, per il solo anno 2012, il comma 2 dell'articolo 30 della L 183/11 dispone un'ulteriore riduzione, per un importo complessivo di 20 milioni di euro, degli obiettivi degli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. L'importo della riduzione da attribuire a ciascun ente sarà definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

Esclusioni

Come per gli anni scorsi, il comma 7 dell'articolo 31 della L 183 del 2011 ripropone l'esclusione delle risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.

Il comma 9 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 equipara espressamente, ai fini del patto di stabilità interno, gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali è intervenuta la dichiarazione di grande evento e rientranti nella competenza del Dipartimento della Protezione Civile agli interventi di cui alla dichiarazione di stato di emergenza.



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

L'esclusione delle entrate e delle relative spese connesse ai grandi eventi, sebbene effettuate in più anni, è operata nei soli limiti dei correlati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, purché registrati successivamente al 31 dicembre 2008. L'equiparazione dei grandi eventi agli interventi per calamità naturali, infatti, comporta che l'esclusione riguarda solo gli interventi effettuati a valere sulle risorse trasferite dal bilancio dello Stato.

Il successivo comma 10 esclude poi dal saldo finanziario in termini di competenza mista le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (intendendo tali quelle che provengono dall'Unione Europea per il tramite dello Stato, della regione o della provincia), nonché le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali, ossia per le spese connesse alla quota di cofinanziamento a carico dello Stato, della regione, della provincia e del comune.

La *ratio* dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dagli enti locali per realizzare interventi finanziati con fondi U.E. risiede, spiega la Circolare, nella necessità di non ritardare l'attuazione di interventi realizzati in compartecipazione con l'Unione Europea, tenuto conto che si tratta di importi che vengono poi rimborsati dall'U.E. all'Italia, previa rendicontazione.

L'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese connesse alla realizzazione di un progetto cofinanziato dall'Unione Europea opera nei limiti delle risorse comunitarie effettivamente trasferite in favore dell'ente locale per la sua realizzazione e non riguarda, pertanto, le altre spese comunque sostenute dall'ente per la realizzazione dello stesso progetto e non coperte dai fondi U.E..

L'esclusione delle spese, infine, opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché la spesa complessiva non sia superiore all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate e purché relativa ad entrate registrate successivamente al 31 dicembre 2008. Qualora l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal summenzionato comma 10, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento o in quello dell'anno successivo, se la comunicazione è effettuata nell'ultimo quadrimestre (comma 11, articolo 31, L. 183/11).

Il comma 12 del citato articolo 31 prevede l'esclusione, dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del patto, delle risorse trasferite dall'ISTAT e delle spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT a favore degli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del DL 78/10, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie. Le spese sostenute dagli enti per il censimento, ed interamente rimborsate dall'ISTAT, vanno considerate in entrata



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

come un trasferimento e quindi codificate con il codice SIOPE 2599 "Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico".

Per quanto concerne le spese, le medesime vanno codificate secondo la loro collocazione in bilancio che tiene conto ovviamente della loro natura.

Trattandosi, pertanto, di spese strettamente connesse e finalizzate alle operazioni di censimento, si segnala che tali non possono ritenersi le spese in conto capitale finalizzate ad investimenti o ad acquisti di beni durevoli la cui pluriennale utilità va oltre il periodo di realizzazione ed esecuzione degli stessi censimenti.

Per i comuni dissestati della provincia de L'Aquila è confermata la possibilità di escludere dal saldo del patto di stabilità interno del 2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti. La deroga è concessa fino ad un importo massimo di 2,5 milioni di euro.

Per il comune di Parma sono escluse, dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno, le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute per la realizzazione degli interventi straordinari volti all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della città di Parma connessi con l'insediamento dell'Autorità Europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nonché quelle per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma.

L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Il comma 15, confermando quanto già previsto dalla previgente normativa, dispone, con riguardo ai beni trasferiti in attuazione del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno di un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.

I criteri e le modalità per la determinazione dell'importo sono demandati ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 16 infine introduce un'ulteriore deroga ai vincoli del patto di stabilità interno, limitata agli anni 2013 e 2014, riferita alle spese per investimenti infrastrutturali degli enti locali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, dell'articolo 5, del DL 138/11, convertito, con modificazioni, dalla L 148/11. Il citato articolo 5 prevede la destinazione di una quota del Fondo infrastrutture, nel limite delle disponibilità di bilancio a legislazione vigente e fino ad un massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2013 e di 250 milioni di euro per l'anno 2014, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedono, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico. La norma, pertanto, prevede l'esclusione dai vincoli del patto delle spese effettuate a valere su tali risorse.

Il Patto di Stabilità ed il bilancio di previsione

Il bilancio deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e di spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo.

Il rispetto delle regole del patto di stabilità interno costituisce un vincolo all'attività programmatoria dell'ente, anche al fine di consentire all'organo consiliare di vigilare in sede di approvazione di bilancio.

L'eventuale adozione di un bilancio difforme pertanto implica una grave irregolarità finanziaria e contabile alla quale l'ente è tenuto a porre rimedio con immediatezza. A tale scopo, il legislatore dispone che l'ente allegghi al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Tale prospetto è conservato a cura dell'ente medesimo.

Tale allegato, pur non incidendo in maniera diretta sul bilancio, è da considerarsi elemento costitutivo del bilancio preventivo stesso, inteso come documento programmatico complessivo adottato dall'ente.

Con riferimento, inoltre, alla gestione finanziaria, la circolare chiarisce che l'eventuale sfioramento dei vincoli del patto di stabilità interno può essere oggetto di verifica da parte della magistratura contabile, al fine di segnalare il possibile scostamento agli organi dell'ente, in modo che possano intervenire in tempo utile per porre rimedio. L'obbligo del rispetto dell'obiettivo del patto deve intendersi esteso anche alle successive variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio.

Il Mef rammenta poi che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del DL 78/09, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa *ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica*. Ne discende, pertanto, che, oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151 del TUEL, come richiamato anche nell'articolo 183 dello stesso TUEL, il predetto funzionario deve verificare anche la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilità interno ed, in particolare, deve verificarne la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione. La violazione dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario.



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

Le verifiche ispettive

La Circolare 5/12 chiarisce poi che, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. d), della L 196/09, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in virtù delle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, provvede ad effettuare, tramite i Servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche. Tali Servizi, peraltro, essendo chiamati a svolgere verifiche presso gli enti territoriali volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica, effettuano controlli anche sull'andamento della gestione finanziaria rispetto agli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno e sull'eventuale superamento dei vincoli imposti dallo stesso.

Misure di contenimento del debito

L'articolo 8 della L 183/11, modificando l'art. 204 TUEL, dispone che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere, non superi l'8% per l'anno 2012, il 6% per l'anno 2013 e il 4% a decorrere dall'anno 2014, del totale relativo ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Poiché le disposizioni di cui sopra costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, viene disposto l'obbligo, a decorrere dall'anno 2013, a carico degli enti locali, di ridurre l'entità del debito pubblico.

Le modalità attuative, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, dovranno in particolare stabilire:

- 1) la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro-capite, oltre la quale i singoli enti hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito;
- 2) la percentuale annua di riduzione del debito;
- 3) le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito.

A tal fine, la norma considera equivalente alla riduzione del debito il trasferimento di immobili al fondo o alla società di cui al comma 1 dell'articolo 6 della Legge di Stabilità 2012.

Agli enti che non adempiono a quanto previsto sopra, si applicano alcune delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e cioè la limitazione delle spese correnti e delle assunzioni di personale.

Contenimento dei prelevamenti dai conti di Tesoreria

Il comma 21 dell'articolo 31 della legge di Stabilità riproduce la norma che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ad adottare misure di contenimento dei prelevamenti



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

effettuati dagli enti locali sui conti di tesoreria statale, qualora si registrino prelevamenti non coerenti con gli obiettivi di debito assunti con l'Unione Europea.

Il Patto regionalizzato

Le regioni possono intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio, secondo due modalità:

La prima modalità (c.d. Patto regionale *verticale*) - disciplinata dai commi 138, 138-bis, 139, 140 e 143 dell'articolo 1 L 220/10 - prevede che la regione possa riconoscere maggiori spazi di spesa ai propri enti locali compensandoli con un peggioramento del proprio obiettivo in termini di competenza o di cassa. I maggiori spazi di spesa si concretizzano, per gli enti locali, in un aumento dei pagamenti in conto capitale; contestualmente le regioni rideterminano il proprio obiettivo di cassa e di competenza attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale e una riduzione degli impegni di parte corrente soggetti ai limiti del patto.

Ai sensi del comma 140, come sostituito dall'articolo 2, comma 33, lett. e), del DL 225/10, gli enti locali dovranno comunicare all'ANCI, all'UPI e alle regioni e province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Le regioni e le province autonome, entro il termine perentorio del 31 ottobre, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riguardo a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro lo stesso termine la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale.

In favore delle regioni che peggiorano il proprio obiettivo, è autorizzato lo svincolo di destinazione del triplo delle somme statali alle stesse spettanti purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico delle regioni di farvi fronte. Le risorse svincolate sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese d'investimento. Del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.

Infine, le regioni e le province autonome, in sede di certificazione, dovranno dichiarare che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza è stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto.

La seconda modalità (c.d. *Patto regionale orizzontale*) - disciplinata dai commi 141 e 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 - prevede, invece, che sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata, le regioni e le province autonome



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

di Trento e di Bolzano possano, a favore degli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alle diverse situazioni finanziarie esistenti, ferme restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali della regione. A tal fine, ogni regione definisce e comunica ai propri enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro gli stessi termini la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione orizzontale. I criteri di attuazione del patto orizzontale sono stati stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2011, n. 0104309.

Agli enti che hanno ceduto spazi finanziari, è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale, mentre agli enti che hanno acquisito spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo complessivamente pari alla quota acquisita.

Infine, a decorrere dal 2013, opererà, ai sensi dell'articolo 32, comma 17, della legge di stabilità 2012, il cosiddetto *Patto regionale integrato* che prevede che le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, espressi in termini di saldo "eurocompatibile", esclusa la componente sanitaria, e quelli degli enti locali del proprio territorio, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali.

La norma prevede, inoltre, che la regione o la provincia autonoma che concorda il patto risponda allo Stato del mancato rispetto degli obiettivi attraverso un maggior concorso nell'anno successivo a quello di riferimento, in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito.

Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e le disposizioni in materia di monitoraggio a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi, con riferimento a ciascun ente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro il 30 novembre 2012, saranno stabilite le modalità per l'attuazione del patto integrato, nonché le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del patto concordato delle regioni che in



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

uno dei tre anni precedenti non hanno rispettato il patto di stabilità interno o siano sottoposte al piano di rientro dal deficit sanitario.

Certificazione

Gli enti, dopo aver verificato la correttezza delle informazioni fornite al sistema, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento alla Ragioneria Generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario conseguito in termini di competenza mista, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 19 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.

L'ente che non trasmette la certificazione nei tempi previsti dalla legge è ritenuto inadempiente al patto.

Nel caso in cui la certificazione, anche se trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto di stabilità interno, a decorrere dalla data di invio si applicano solo le disposizioni di cui al comma 2, lett. d), dell'articolo 7, del decreto legislativo n. 149 del 2011 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo).

Le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno

Il comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 conferma le misure di carattere sanzionatorio di cui all'articolo 7, commi 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. Tali disposizioni prevedono, a carico dell'ente inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) la **riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio** in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. La norma precisa che la sanzione in questione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente.

b) il **limite agli impegni per spese correnti** che non possono essere assunti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio.

c) il **divieto di ricorrere all'indebitamento** per finanziare gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento del patto dell'anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito (comma 7, articolo 30, legge n. 183 del 2011).



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

Ai fini dell'applicazione della sanzione in parola, costituiscono indebitamento le operazioni di cui all'articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003. Il divieto non opera, invece, nei riguardi delle devoluzioni di mutui già in carico all'ente locale contratti in anni precedenti in quanto non si tratta di nuovi mutui ma di una diversa finalizzazione del mutuo originario.

Non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività.

Non sono da considerare indebitamento, inoltre, le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un'altra amministrazione pubblica.

Costituiscono invece operazioni di indebitamento quelle volte alla ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto dell'ente locale nonché ogni altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione alla disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si traduca in un onere finanziario assimilabile all'indebitamento per l'ente locale.

Costituisce, altresì, operazione di indebitamento il leasing finanziario, quando l'ente prevede di riscattare il bene al termine del contratto.

Giova, inoltre, sottolineare che, ai fini del ricorso all'indebitamento, non occorre considerare l'attività istruttoria posta in essere unilateralmente dall'ente locale (ad esempio, la deliberazione di assunzione del mutuo) ma è necessario fare riferimento al momento in cui si perfeziona la volontà delle parti (sottoscrizione del contratto).

Particolare attenzione deve essere posta alle operazioni di project financing che potrebbero configurarsi come forma di indebitamento;

d) il **divieto di procedere ad assunzioni di personale** a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della citata disposizione.

Analoga sanzione è prevista in caso di mancato rispetto della norma recata dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni, volta al contenimento delle dinamiche di crescita della spesa di personale.

Si applica altresì, il divieto di assunzioni, per effetto dell'articolo 76, comma 7, del decreto legge n. 112 del 2008 e successive modificazioni, per tutti gli enti in cui il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente sia pari o superiore al 50%.

e) la **riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza** indicati nell'articolo 82 del TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000), che vengono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

Le sanzioni suddette si applicano per il solo anno successivo a quello di accertamento del mancato rispetto del patto di stabilità interno.

Si segnala che, a decorrere dal 2010, non si applica il disposto di cui all'articolo 77-bis, comma 22, del decreto legge n. 112 del 2008. Pertanto, per gli enti che nel 2011 non hanno rispettato il patto di stabilità interno, gli effetti finanziari positivi derivanti dalle sanzioni concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate.

Gli enti locali che, in base al monitoraggio del secondo semestre, risultano inadempienti al patto di stabilità interno comunicano, alla Ragioneria Generale dello Stato, anche le informazioni relative alla spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea. Tale comunicazione è finalizzata alla disapplicazione della sanzione, di cui all'articolo 7, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 149 del 2011, che dispone la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio. Il medesimo comma, infatti, stabilisce che la predetta sanzione non si applica agli enti locali per i quali il superamento dell'obiettivo del patto di stabilità interno è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. Sono, comunque, applicate le restanti sanzioni, di cui all' articolo 7, comma 2, Dlgs 149/11, previste per gli enti non rispettosi del patto di stabilità interno.

Sanzioni connesse all'accertamento del mancato rispetto del patto in periodo successivo all'anno di riferimento

Agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità sia accertata oltre l'anno successivo a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è accertato il mancato rispetto del patto di stabilità, le sanzioni di cui all'articolo 7, commi 2 e seguenti del decreto legislativo n. 149 del 2011 .

Il comma 37 dell'articolo 33 della L 183/11 detta disposizioni a favore della provincia e del comune di Milano coinvolti nell'organizzazione del grande evento Expo Milano 2015. La norma in parola è diretta ad attenuare per tali enti, in via straordinaria e solo per l'anno 2012, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c) dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011 in caso di mancato rispetto del patto.

Misure antielusive delle regole del patto di stabilità interno

La Circolare chiarisce che l'adozione di comportamenti, pur legittimi, ma intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica, costituisce violazione della normativa pubblicistica. Ne consegue che



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

risulta fondamentale la finalità economico-amministrativa del provvedimento adottato.

In particolare si rammenta che la legge dispone la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurino elusivi delle regole del patto.

L'elusione delle regole del patto di stabilità interno realizzata attraverso l'utilizzo dello strumento societario, si configura, ad esempio, quando spese valide ai fini del patto sono poste al di fuori del perimetro del bilancio dell'ente per trovare evidenza in quello delle società da esso partecipate e create con l'evidente fine di aggirare i vincoli del patto medesimo.

Sempre a fini esemplificativi, appaiono riconducibili alle forme elusive anche le ipotesi di evidente sottostima dei costi dei contratti di servizio tra l'ente e le sue diramazioni societarie e para-societarie, nonché l'illegittima traslazione di pagamenti dall'ente a società esterne partecipate, realizzata, ad esempio, attraverso un utilizzo improprio delle concessioni e riscossioni di crediti.

Alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti – qualora accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificialmente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive – è assegnato il compito di irrogare le seguenti sanzioni pecuniarie:

- 1) agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi: fino a dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione;
- 2) al responsabile del servizio economico-finanziario: fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

Al riguardo, viene segnalato che le verifiche della Corte dei conti dirette ad accertare il rispetto del patto di stabilità interno possono estendersi all'esame della natura sostanziale delle entrate e delle spese escluse dai vincoli in applicazione del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma.

A titolo di esempio, una comune modalità di elusione potrebbe essere rappresentata dall'imputazione di poste in sezioni di bilancio - in entrata e in uscita - non rilevanti ai fini del patto che, al contrario, avrebbero dovuto essere imputate altrove.

Ad esempio, l'allocazione tra le spese per servizi per conto di terzi di poste che avrebbero dovuto trovare corretta imputazione tra le spese correnti, o la contabilizzazione tra i servizi per conto di terzi di pagamenti relativi alla realizzazione di opere pubbliche finanziate, anche integralmente, da contributi in conto capitale ricevuti da parte di altri enti pubblici, possono rappresentare comportamenti elusivi delle regole del patto.

In relazione a quest'ultima fattispecie, la Circolare segnala che il contributo in conto capitale ricevuto da parte dello Stato, della regione o da altro ente pubblico va contabilizzato al Titolo IV dell'entrata, mentre le relative spese vanno



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

contabilizzate al Titolo II della spesa, così come vanno contabilizzati ai medesimi Titoli le riscossioni ed i pagamenti effettuati. Non è consentito in alcun modo imputare i pagamenti tra i servizi per conto di terzi, anche quando esiste uno sfasamento temporale tra la riscossione del contributo concesso ed il pagamento delle relative spese, ipotesi che si realizza, ad esempio, quando un ente locale anticipa “per cassa” i pagamenti a causa di un ritardo nell'erogazione della provvista economica da parte del soggetto finanziatore.

Un'ulteriore esempio di fattispecie elusiva ricorre nei casi di evidente sovrastima delle entrate correnti o nei casi di accertamenti effettuati in assenza dei presupposti indicati dall'articolo 179 Tuel.

Dal lato delle uscite, invece, rientrano tra le fattispecie elusive l'imputazione delle spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci dell'esercizio o degli esercizi successivi.

Anche il procrastinare il riconoscimento di debiti fuori bilancio può configurare ipotesi elusiva del patto.

Sempre a fini esemplificativi, sono da ritenersi elusive, nell'ambito delle valorizzazioni dei beni immobiliari, anche le operazioni poste in essere dagli enti locali con le società partecipate con la finalità esclusiva di reperire risorse finanziarie senza giungere ad una effettiva vendita del patrimonio.

L'attività di controllo della Corte dei conti

I commi 166 e successivi dell'articolo 1 L. 266/05, come integrati dall'articolo 11 della legge n. 15 del 2009, affidano alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti:

- l'accertamento del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno;
- la vigilanza sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive;
- la vigilanza sull'autoapplicazione delle sanzioni e, cioè, la verifica che l'ente inadempiente rispetti il limite agli impegni di parte corrente, rispetti il divieto di indebitamento e il divieto di assunzione di personale e che deliberi la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori.

L'autoapplicazione delle sanzioni opera anche nel corso dell'esercizio in cui vi sia chiara evidenza che, alla fine dell'esercizio stesso, il patto non sarà rispettato. Più precisamente, in tale circostanza, l'autoapplicazione della sanzione in corso di esercizio si configura come un intervento correttivo e di contenimento che l'ente, autonomamente, pone in essere per recuperare il prevedibile sfioramento del patto di stabilità interno evidenziato dalla gestione finanziaria dell'anno. Peraltro, nei casi in cui la gestione finanziaria presenti un andamento non conforme al saldo programmato, l'ente deve adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la propria situazione finanziaria.



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

I trasferimenti fiscalizzati (Dlgs 23/11)

Art. 2 comma 183 L 191/09. Il contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' ridotto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118 milioni di euro per i comuni. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede per ciascuno degli anni alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli.

Art 14 DL 78/10, conv. L 122/10. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012.

Art. 28 DL 201/11 conv L 214/11. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13, del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi.

L'autonomia tributaria

Art. 13 comma 14 lett. a) L 214/11 Viene abrogato l'art. 1 D.L. 93/08 conv. L. 126/08 ai sensi del quale era sospeso, in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale il potere degli Enti a deliberare aumenti di tributi, addizionali, aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi statali.



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

Addizionale IRPEF (Dlgs 360/98 e s.m.i., art. 1, comma 11, DL 138/11 e art. 13, comma 16, DL 201/11)

I comuni, con regolamento da adottare ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Irpef. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non puo' eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'Irpef, dalla legge statale nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

Imposta municipale propria (art 13 DL 201/11 conv L 214/11)

L'istituzione dell'imposta municipale propria e' anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono.

Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria e' fissata al 2015.

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 110.



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento.

I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', ovvero nel caso di immobili locati.

Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non puo' stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unita' immobiliari tenute a disposizione.

E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla meta' dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base. La quota di imposta risultante e' versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attivita' di accertamento e riscossione dell'imposta erariale



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto all'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

Imposta di soggiorno (art 4 Dlgs 23/11)

I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (mai adottato), e' dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

Partecipazione al recupero evasione tributi erariali

Art. 44 DPR 600/73

Art. 1 DL 203/05

Art 18 DL 78/10

Art 2 comma 10 Dlgs 23/11 Al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario:

a) e' assicurato al comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;

b) e' elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 48, e successive modificazioni. La quota del 50 per cento e' attribuita ai comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo;

c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi:

- 1) ai contratti di locazione;
- 2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
- 3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;
- 4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o di impresa;

d) i comuni hanno altresì accesso a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali;

e) il sistema informativo della fiscalità e' integrato, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, con i dati relativi alla fiscalità locale, al fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi e per la formulazione delle previsioni di entrata.

Art 1 comma 12-bis DL 138/11 conv. L 148/11 Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014 la quota di cui sopra è elevata al 100%.



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (art. 14 DL 201/11 conv L 214/11)

A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e' il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tariffa e' commisurata alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base di criteri determinati con regolamento.

La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entita' dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa e' determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Alla tariffa determinata in base alle disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato.

A decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui sopra. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

Il comune con regolamento puo' prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Il consiglio comunale puo' deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficulta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorita' competente.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione e' assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalita' e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.

La tariffa di cui sopra e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche' la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

Le norme di contenimento della spesa pubblica inserite nella manovra estiva D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010

Art. 6 - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi:

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alte camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

nonche' agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

All'articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.". La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica, nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilita' erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.

Nelle societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' nelle societa' possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo e' ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle societa' quotate e alle loro controllate.



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi simili, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati e subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia.

A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.

A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono piu' dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive.

A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'aiuto 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.

Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche inframmali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici (Art. 33 Dlgs 165/01 modificato dall'art. 16 L 183/11)

Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui sopra non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

Nei casi di cui sopra il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.

I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali.

Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui sopra l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.

Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa.

Queste disposizioni non si applicano ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Incidenza spesa di personale sulla spesa corrente (art. 76 commi 1 e 7 L 133/08, art. 20 comma 9 DL 98/11, art. 28 comma 11-quater L 214/11)

Ai fini dell'attuazione dell'obbligo di riduzione progressiva della spesa di personale (art 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari..



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

Le collaborazioni autonome nella Pubblica Amministrazione

L'intera disciplina ha subito una ridefinizione organica ad opera dell'art. 46 DL 112/08, convertito nella L. 133/08, che così recita:

1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69 e da ultimo dall'articolo 17, comma 27, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 e' cosi' sostituito: "6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita' :

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica nonché a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n.



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto (1) (2).

.(1) Comma sostituito dall'articolo 32 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, e successivamente modificato dall' articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'articolo 46, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, dall'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dall'articolo 17, comma 27, del D.L. 1°luglio 2009, n. 78.

(2) A norma dell'articolo 35, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, limitatamente agli enti di ricerca, le disposizioni di cui al presente comma, non si applicano fino al 30 giugno 2009.

L'articolo 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 è così sostituito: Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (1).

(1) Comma sostituito dall'articolo 46, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008 , n. 112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

L'articolo 3, comma 56, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 è così sostituito: Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformita' a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalita' per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali (1).

(1) Comma sostituito dall'articolo 46, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008 , n. 112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

In sostanza, gli incarichi di collaborazione autonoma si riepilogano nelle seguenti fattispecie:

Per tutte le casistiche che seguono (tranne il lavoro interinale) si applicano sempre le seguenti disposizioni:

- Art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001 il quale prevede che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'amministrazione deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs 276/2003, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore (art. così modificato dall'art. 46 DL 112/08 convertito nella legge 133/08 e dall'art. 22 della legge 69/2009).

- Punto 3 della citata Circolare n. 2 della P.C.M., in merito agli obblighi di pubblicità;
- Art. 13 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo
- Art. 3 comma 55 della legge 244/07 che stabilisce che "gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, Dlgs 267/00" (articolo così modificato dall'art. 46 DL 112/08).

Per quanto sopra pertanto ogni provvedimento di incarico dovrà riportare il riferimento alla legge o al programma consiliare contenente l'attività per la quale si intende procedere alla collaborazione autonoma.

- Art. 3 comma 56 della legge 244/07 del 24.12.07 che stabilisce che con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni.

Il limite massimo di spesa annua è fissato nel bilancio preventivo (articolo così modificato dall'art. 46 DL 112/08).

- Legge Finanziaria 2008 che all'art. 3 comma 18 dispone: *"I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,*



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante” e al comma 54 recita: “All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: «pubblicano» fino a: «erogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto”;

- Punto 3 della citata Circolare n. 2 della P.C.M., in merito agli obblighi di pubblicità;

Incarichi di studio, ricerca, consulenza

La normativa di riferimento è la seguente:

- Delibera n. 6 del 15 febbraio 2005 della Corte dei Conti avente ad oggetto “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)” in cui definisce il contenuto e le caratteristiche degli incarichi di studio, ricerca e consulenza:

Studio: possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'art. 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale per il corretto svolgimento di questo tipo di incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

Ricerca: presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione.

Consulenza: riguardano la richiesta di pareri ad esperti.

- Art. 1 commi 11 e 42 legge 311/04 (finanziaria 2005) dove si stabilisce che l'affidamento di incarichi di studio, ricerca o consulenza a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari, deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria e deve essere trasmesso alla Corte dei Conti.



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

- Art. 1 comma 173 legge 266/05 che prevede che “gli atti di spesa per studi, consulenza, ...di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo successivo alla gestione”.
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 1 comma 173 legge 266/05 *“Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione”*. Gli atti di cui ai citati commi 9,10,56 e 57 sono relativi a spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità rappresentanza e incarichi di consulenza.
- Circolare n. 2 dell’11.03.2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione pubblica – Ufficio personale pubbliche amministrazioni.
- Punto 7 della circolare sopra richiamata che disciplina le esclusioni dalle procedure comparative; (eventuale)
- Delibera di Giunta Comunale n. 798 del 16.12.2008 con cui, ai sensi dell’art. 3 comma 56 della legge 244/2007 si approva il regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo richiamando in particolare l’art. 4 esplicativo dell’iter procedurale per la verifica dell’assenza di professionalità interne all’Ente
- Art. 9 del suddetto Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo che disciplina i casi di esclusione dal ricorso alla procedura comparativa; (eventuale)
- Art. 12 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo relativamente alla pubblicazione sul sito Web del Comune

Incarichi di lavoro autonomo (occasionale, professionale o co.co.co.) soggetti a regolamentazione

La normativa di riferimento è la seguente:

- Circolare n. 2 dell’11.03.2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione pubblica – Ufficio personale pubbliche amministrazioni,
- Art. 4 del Regolamento, per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo (approvato con deliberazione GC 798/08) esplicativo dell’iter procedurale per la verifica dell’assenza di professionalità interne all’Ente ;



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

- Deliberazione di G.C. n. 856 del 22.12.08 relativa alla programmazione di fabbisogni di risorse; (solo nel caso di co.co.co. e interinali)
- Circolare n. 2 dell'11.03.2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione pubblica – Ufficio personale pubbliche amministrazioni, che al punto 7 disciplina le esclusioni dalle procedure comparative; (eventuale)
- Art. 9 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo che disciplina i casi di esclusione dal ricorso alla procedura comparativa; (eventuale)
- Art. 12 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo relativamente alla pubblicazione sul sito Web del Comune

N.B.: Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti (articolo così modificato dall'art. 46 DL 112/08).

Incarichi di lavoro autonomo esclusi dal regolamento (art.1 c. 4 Regolamento incarichi)

La normativa di riferimento è la seguente:

- Art. 1 comma 4 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo (approvato con deliberazione GC 856/08), che stabilisce la non applicazione del regolamento stesso nei seguenti casi:
 - a) agli incarichi conferiti per la difesa in giudizio dell'Amministrazione
 - b) agli incarichi notarili
 - c) agli incarichi professionali di progettazione e pianificazione, di direzione lavori e collaudi disciplinati dal d.lgs. 163/06 e successive modifiche e integrazioni
 - d) agli incarichi conferiti agli addetti stampa e portavoce ai sensi della legge 150/00;
 - e) agli esperti delle commissioni di concorso e di gara indette dal Comune;
 - f) agli incarichi ex art. 90 d.lgs. n. 267/2000;
 - g) gli appalti di servizi disciplinati dal d.lgs. 163/06 e successive modifiche e integrazioni.(specificare a quale lettera del suddetto art.1 comma 4 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo attiene l'incarico di che trattasi per cui non è sottoposto alla disciplina in esso contemplata);



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

- Deliberazione di G.C. n. 856 del 22.12.08 relativa alla programmazione di fabbisogni di risorse; (solo nel caso di co.co.co. e interinali)
- Circolare n. 2 dell'11.03.2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione pubblica – Ufficio personale pubbliche amministrazioni, che al punto 7 disciplina le esclusioni dalle procedure comparative; (eventuale)
- Art. 9 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo che disciplina i casi di esclusione dal ricorso alla procedura comparativa; (eventuale)

Infine si ricorda che nel caso di somministrazione di lavoro (interinali) i riferimenti normativi sono i seguenti:

Interinali

La normativa di riferimento è la seguente:

- *Art. 36 del Dlgs 165/01 "Utilizzo di contratti di lavoro flessibile" così come modificato dall'art.49 del D.L. 112/08 convertito nella Legge 133/08 :*

« 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.

2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.

4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.».



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

Indebitamento

Le nuove regole per l'assunzione di mutui e prestiti

Variano le regole per l'assunzione di mutui e prestiti da parte di comuni e province.

Con l'art. 8 della Legge di Stabilità per il 2012 (L 183/11), recante le disposizioni in materia di debito pubblico degli enti territoriali, viene infatti modificato l'art. 204 Tuel e si introducono norme che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Secondo il novellato art 204, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui e prestiti obbligazionari precedentemente contratti, delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali, non supera l' 8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per il 2013 e il 4 per cento a decorrere dal 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

I limiti all'indebitamento introdotti negli ultimi anni

La percentuale di incidenza della spesa per oneri finanziari sulle entrate correnti dei bilanci locali è stata, negli ultimi anni, oggetto di continui (a volte altalenanti) interventi normativi, a seguito dei quali si è sovente reso necessario modificare la pianificazione strategica e finanziaria in precedenza approvata.

Mentre con la manovra finanziaria 2005 (L 311/04) il Legislatore riduceva il rapporto in questione dal 25 al 12 per cento, due anni più tardi si tornava ad aumentarlo ad opera della L 296/06, che introduceva il limite del 15 per cento oltre il quale era vietata qualunque forma di indebitamento.

Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, con successiva norma introdotta nella Legge di Stabilità 2011 (art 1, comma 108, L 220/10), si stabiliva per il triennio 2011-2013 un limite all'aumento della consistenza dell' indebitamento di province e comuni, laddove la spesa per interessi di cui all'art. 204 Tuel superasse il limite dell' 8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli del penultimo rendiconto approvato.

E' solo ad opera del DL 225/10, convertito con modificazioni nella L 10/2011, che la stretta all'indebitamento diventa graduale, imponendo una progressiva riduzione della citata percentuale, che passa dal 12 per cento nell'anno 2011, al 10 per cento nel 2012 e all'8 per cento nel 2013.



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

Le altre novità introdotte dalla Legge di stabilità

Con la Legge di Stabilità 2012 tali aliquote vengono nuovamente modificate e si stabilisce che, con decreto MEF di natura non regolamentare, dovranno essere definite le modalità attuative dell'obbligo di riduzione dell'indebitamento, disciplinando, distintamente per regioni, province e comuni, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro-capite oltre la quale i singoli enti avranno l'obbligo di procedere a riduzione del proprio indebitamento, nonché la percentuale annua di riduzione dello stesso.

Le nuove disposizioni, così formulate, sembrerebbero replicare quanto in precedenza disposto dall'art 77-bis, comma 10 L 133/08, ai sensi del quale, *al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale e separatamente tra i comuni e le province, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria.*

La mancata definizione di tale percentuale di crescita annua ha però reso privo di efficacia tale precetto e l'unico vincolo quantitativo in materia di indebitamento è stato disciplinato dalle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

Di particolare interesse appare poi la disposizione recata dalla lett. c) comma 3 dell'art. 8 della L 183/11, ai sensi della quale si considera comunque equivalente alla riduzione all'indebitamento il trasferimento di immobili a fondi comuni di investimento immobiliare o a una o più società di gestione, anche di nuova costituzione.

Lungi dal rappresentare un intervento isolato, tale norma si pone sicuramente in linea con le disposizioni in precedenza recate dall'art. 58 DL 112/08 in materia di ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali, nonché con quanto disciplinato dall'art. 33 DL 98/11.

La possibilità di conferimento di beni immobili e diritti reali di godimento in fondi comuni di investimento immobiliare promossi da regioni, province, comuni (anche in forma consorziata) e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti soggetti, deve avvenire sulla base di progetti di utilizzo o di valorizzazione approvati con delibera dell'organo di governo dell'ente, previo esperimento di procedure selettive di evidenza pubblica per l'individuazione della Società di gestione del risparmio.

In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui all'art. 58 DL 112/08 contenenti i beni non strumentali all'esercizio



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

delle proprie funzioni istituzionali o suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 Tuel (accordo di programma), e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale.

Le sanzioni

All'ente locale inadempiente all'obbligo di riduzione del proprio indebitamento si applicano alcune delle sanzioni previste dal Dlgs 149/11 in caso di mancato rispetto del Patto di Stabilità Interno.

In particolare, si stabilisce l'obbligo di contenimento della propria spesa corrente in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio e si dispone il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione; è inoltre fatto divieto di procedere alla stipula di contratti di servizio che si configurino come elusivi del dettato normativo.



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

Sanzioni al Codice della Strada: (Art. 208 D.Lvo 285/92 modificato e integrato dalla Legge 120/2010).

Ai sensi della norma di cui sopra ed in riferimento anche alla deliberazione n. 104 del 15.09.2010 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Regione Toscana, il 50% dei proventi derivanti da violazioni al codice della strada debbono essere impiegate per le seguenti finalità:

- consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale;
- miglioramento della circolazione sulle strade, anche attraverso assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e altre forme flessibili di lavoro;
- potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale;
- alla redazione dei piani urbani del traffico e dei piani del traffico per la viabilità extraurbana di cui all'art. 36 dello stesso codice della strada;
- fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di competenza;
- alla realizzazione di interventi relativi alla mobilità ciclistica;
- infine in misura non inferiore al 10% della predetta quota ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili pedoni e ciclisti.

In pratica, le finalizzazioni indicate dai giudici contabili toscani sono le seguenti:

- assunzioni stagionali a progetto;
- incentivazione di prestazioni e risultati del personale di Polizia Municipale (turnazione, lavoro straordinario, flessibilità oraria, prolungamento dell'orario di lavoro di unità di personale già inserite nella struttura organizzativa dell'Ente e che prestano la propria attività lavorativa a tempo parziale presso il servizio di Polizia Municipale);
- oneri previdenziali o fiscali riferiti alle posizioni lavorative degli appartenenti al corpo della Polizia Municipale ed alla previdenza integrativa;
- acquisto di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale;
- realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione stradale;
- estinzione anticipata di mutui accesi per realizzare opere di per se finanziabili con le risorse vincolate da parte dell'art. 208;



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

Non potrebbero invece essere impiegati, secondo le indicazioni della Corte per il finanziamento di:

- acquisto del vestiario per il personale della Polizia Municipale;
- manutenzione degli autoveicoli della Polizia Municipale;
- finanziamento dell'acquisto di carburante per i mezzi della Polizia Municipale;
- pagamento delle tasse di circolazione dei veicoli della Polizia Municipale;
- pagamento delle bollette di energia elettrica della rete stradale comunale;
- spese relative ad utenze dell'acqua, riscaldamento e telefono, fitti passivi e spese condominiali dell'edificio del corpo di polizia municipale;
- spese inerenti il trasporto pubblico urbano;
- ammortamento dei mutui (pagamento della quota e degli interessi di un mutuo).

Sono state utilizzate le risorse derivanti dalle sanzioni al C.d.S. (50% della previsione in bilancio) per il finanziamento di interventi in parte corrente.

L'utilizzo delle Concessioni edilizie per il finanziamento del Bilancio corrente

Con il D.L. 225/2010 (Milleproroghe) modificato dalla Legge 10/2011 si è provveduto (art. 2 comma 41) a prorogare la scadenza di cui all'art. 2 comma 8 L. 244/07, al 31/12/2012.

In base a tale norma, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

Disposizioni del DL. 138/2011

Elezione dell'organo di revisione contabile (Art 16, comma 25, DL 138/11, conv. L 148/11)

A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del decreto 138/11, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Con decreto del Ministro dell'interno, che avrebbe dovuto essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, saranno stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui sopra, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
- b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
- c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.

Nell'ultima versione del Milleproroghe (DL 216/11) è saltata la norma che avrebbe differito il termine per la fissazione della nuova disciplina. Nelle more dunque della definizione di quanto disciplinato dall'art. 16, comma 25, DL 138/11, è il Dlgs 293/94 a dettare le regole, prevedendo una proroga massima di 45 giorni per i collegi in carica e per il rinnovo degli organi.

Le spese di rappresentanza (Art 16, comma 26, DL 138/11, conv. L 148/11)

Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 138/11, avrebbe dovuto adottare uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo.

Fondo infrastrutture (Art. 5 DL 138/11 conv. L 148/11)

Una quota del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle disponibilità in base alla legislazione vigente e comunque fino a 250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedano, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico. L'effettuazione delle dismissioni è comunicata ai predetti Dicasteri. **Le spese effettuate a valere sulla predetta quota sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno.** La quota assegnata a ciascun ente territoriale non può essere superiore ai proventi della dismissione effettuata.



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

Certificazione dei crediti della Pubblica Amministrazione (Art 9, comma 3-bis, DL 185/08, conv. L 2/09, modificato da art. 13 L 183/11)

Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione *pro soluto* a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario *ad acta* con oneri a carico dell'ente territoriale. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

La suddetta certificazione non può essere rilasciata, a pena di nullità:

a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Cessato il commissariamento, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del commissariamento stesso. Nel caso di gestione commissariale, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione commissariale;

b) dalle regioni sottoposte ai piani di rientro dai *deficit* sanitari.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2012, sono disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le modalità di attuazione delle presenti disposizioni. Fino alla data di entrata in vigore del decreto restano valide le certificazioni prodotte in applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2009.

Con modifica all'art. 210 Tuel, si dispone che la convenzione di tesoreria può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti *pro soluto* certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Tale obbligo trova applicazione con riferimento alle convenzioni stipulate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2012.



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

Liberalizzazione dei servizi pubblici locali (art. 3 DL 138/11 e art. 9 L 183/11)

La mancata adozione da parte dei comuni della delibera quadro sui servizi pubblici locali a rilevanza economica determina il venir meno dei diritti di esclusiva sugli stessi, con meccanismo di silenzio-assenso. E' dubbio se tale meccanismo agisca automaticamente, anche in forza di quanto previsto dall'art. 3 del D.L. 138/2011, pure per quei servizi pubblici locali ove la privativa è disposta per legge (ciclo dei rifiuti, ciclo idrico, TPL, etc...).

L'art. 9 comma 2 lett. c) della Legge di Stabilità 2012, che integra le disposizioni dell'art 4 L 148/11, stabilisce l'obbligo di procedere, prima di qualunque nuovo affidamento e comunque non oltre il 12 agosto 2012, all'analisi di mercato per ciò che concerne la produzione ed erogazione dei servizi, secondo standard qualitativi compatibili con i livelli essenziali delle prestazioni, postulando la prevalenza del principio di liberalizzazione se le condizioni strutturali dell'offerta e della domanda sono tali da garantirne il rispetto in un'ottica di equa distribuzione territoriale.

Tale prevalenza, da realizzare attraverso la privatizzazione dei processi produttivo-erogativi, la libera concorrenza e sistemi di benchmarking anche territoriali, impone dunque specifiche valutazioni propedeutiche prima dell'adozione di qualunque modello organizzativo dell'ente.

Nell'ambito delle funzioni esercitate, e comunque almeno per quelle essenziali definite con la Legge delega sul federalismo fiscale (L 42/09), occorre dunque individuare, distintamente per ogni tipologia di servizio, l'interesse del mercato al fine di verificarne l'eventuale rilevanza economica e i possibili meccanismi di regolazione della concorrenza.

L'attuazione del processo di liberalizzazione sarà dunque possibile ove la risposta del mercato risulti adeguata almeno agli standard produttivi ed erogativi minimi assicurati dalla privativa pubblica.

L'analisi di mercato presuppone valutazioni specifiche a livello di singole realtà territoriali e di diverso contesto socio-economico e culturale; in altre parole, se, da un lato, è agevole dimostrare in generale che solo in presenza di poteri autoritativi pubblici può esser proficuamente reso il servizio cimiteriale e dunque salvaguardate la salute e l'igiene pubblica, dall'altro occorre considerare che le possibilità di liberalizzare le modalità di gestione dei servizi culturali, anziché sportivi o di trasporto e refezione scolastica, dipendono essenzialmente dall'adeguatezza del mercato rispetto alla domanda locale.



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

L'ente dovrà dunque chiarire, attraverso l'analisi di mercato, se una gestione concorrenziale possa costituire valida alternativa alla privata pubblica, ricordando che il prezzo del servizio, una volta liberalizzato, lo fa il mercato e non più il Comune, il quale potrà solo intervenire con compensazioni finanziarie per garantirne la fruizione alle categorie meno abbienti.

Apposito decreto ministeriale, da emanarsi entro il 31 gennaio 2012, dovrà definire i criteri guida per la delibera quadro e le modalità con cui i soggetti affidatari sono tenuti a rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati.

Poiché l'adozione da parte del consiglio comunale della citata delibera costituisce atto propedeutico a qualunque modifica rispetto alle attuali modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, nelle more dell'emanazione del decreto attuativo si produce una sorta di condizione sospensiva durante la quale parrebbero inibite nuove scelte strategico-organizzative a livello locale.

La mancata adozione di qualsivoglia delibera propedeutica alle future scelte strategiche per gli affidamenti in regime transitorio determinerà l'intervento sostitutivo del Governo, tramite il Prefetto, che nominerà un Commissario ad acta previa diffida, secondo le modalità che saranno definite nell'emanando D.M. attuativo dell'art. 9 della L. 183/2011.



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

Relazione di fine mandato e regolarità della gestione amministrativo-contabile (artt. 4 e 5 Dlgs 149/11)

Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.

La relazione di fine mandato è sottoscritta dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al sindaco. Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del sindaco. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale invia quindi al sindaco il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo tecnico interistituzionale.

La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f) quantificazione della misura dell'indebitamento comunale.

Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine mandato, il sindaco è tenuto a darne notizia, motivandone le ragioni nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;

b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;

c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi.

Le modalità di attuazione del comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e prevedono anche adeguate forme di contraddittorio fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gli enti sottoposti alle verifiche. L'attività di verifica sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile attivata sulla base dei suddetti indicatori è eseguita prioritariamente nei confronti dei comuni capoluogo di provincia.



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

Responsabilità politica del Sindaco (art. 6 Dlgs 149/11)

Gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile.

I sindaci ritenuti responsabili, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo.

Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale nè alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici.

Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata.

La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.

Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte, comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Il bilancio di previsione 2012 in quanto documento di pianificazione strategica di tipo finanziario costituisce il momento attuativo di scelte politiche connesse al mandato amministrativo. Il bilancio annuale, come anche gli elaborati triennali e la relazione previsionale e programmatica, scaturiscono da un processo coordinato di programmazione politica di medio termine, con il quale vengono delineate le linee fondamentali di utilizzo delle risorse a disposizione. La struttura stessa della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale induce ad una lettura per programmi, servizi ed interventi dei dati finanziari in essi riportati.

Tramite l'approvazione del bilancio di previsione, vengono individuate le finalità dell'Amministrazione, il grado di priorità nelle scelte, l'entità delle risorse movimentate e la destinazione delle stesse al finanziamento di spese correnti o d'investimento.

* * *

Il Bilancio preventivo dell'Ente possiede tutte le caratteristiche di un preventivo finanziario autorizzatorio ed è redatto in termini di competenza, prescindendo dalla realizzazione delle fasi di cassa .

Il primo approccio all'analisi di bilancio preventivo si esplica nella verifica dell'esistenza di alcune condizioni propedeutiche per la legittimità del bilancio :

- tutte le entrate e tutte le spese sono state contabilizzate nel loro importo complessivo senza riduzioni e compensazioni;
- il bilancio rispetta il principio dell'uguaglianza complessiva del totale delle entrate con il totale delle spese oltre al rispetto dei principi fondamentali;
- inoltre è stato rispettato l'equilibrio finanziario di parte corrente (prima definita come equilibrio della situazione economica) nel rispetto della legge.

Il Bilancio di previsione 2012 presenta un importo complessivo di euro 122.805.732,90, con una spesa corrente di 64.482.579,69 euro ed investimenti per 32.761.780,18 euro.

Il rimborso della quota capitale dei mutui ammonta a 8.561.373,03 euro (oltre al rimborso per l'eventuale anticipazione di cassa per euro 1.000.000,00) mentre i servizi per conto terzi si attestano sui 16.000.000,00 euro.



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

- APPLICAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 DEI TAGLI OBBLIGATORI PREVISTI DAL D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010.

DESCRIZIONE CATEGORIA SPESE	IMPORTO IMPEGNATO ANNO 2009	IMPORTO TAGLIO	IMPORTO IMPEGNABILE ANNO 2012
Spese per convegni	€. 15.559,71	80%	€ 3.111,94
Spese per mostre	€. 169.113,69	80%	€ 33.822,74
Spese per pubblicità	€. 33.290,40	80%	€ 6.658,08
Spese di rappresentanza	€. 117.794,20	80%	€ 23.558,84
Relazioni pubbliche	€. 111.050,90	80%	€ 22.210,18
SPESE ART. 6 C. 8	€. 446.808,90	80%	€ 89.361,78

DESCRIZIONE CATEGORIA SPESE	IMPORTO IMPEGNATO ANNO 2009	IMPORTO TAGLIO	IMPORTO IMPEGNABILE ANNO 2012
SPESE AUTOMEZZI ART. 6 C. 14	€. 534.224,75	20%	€ 427.379,80



COMUNE DI AREZZO
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO FINANZARIO

***Il Patto di Stabilita' 2012/2014
per il Comune di Arezzo***

➤ Obiettivo 2012-2014 - Legge 183/11 art. 30,31,32

Di seguito viene rappresentata la situazione del triennio 2012/2014:

All. OB/12/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista				
<i>PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012-2014</i>				
DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO				
<i>(legge 12 novembre 2011, n. 183)</i>				
COMUNI soggetti al patto di stabilita' interno				
<i>(migliaia di euro)</i>				
Modalità di calcolo Obiettivo 2012-2014				
FASE 1	SEPESE CORRENTI (Impegni)	Anno 2006 65.516 (a)	Anno 2007 70.392 (b)	Anno 2008 71.524 (c)
	MEDIA delle spese correnti (2006-2008) ⁽¹⁾	Media 69.144 (d)=Media(a;b;c)		
	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011)	Anno 2012 15,6% (e)	Anno 2013 15,4% (f)	Anno 2014 15,4% (g)
	SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011)	Anno 2012 10.786 (h)=(d)*(e)	Anno 2013 10.648 (i)=(d)*(f)	Anno 2014 10.648 (l)=(d)*(g)
	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, dell'art. 14, del D.L. n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011) - comunicato Finanza locale del 21.3.2012	Anno 2012 4.802 (m)	Anno 2013 4.802 (n)	Anno 2014 4.802 (o)
FASE 2	SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	Anno 2012 5.984 (p)=(h)-(m)	Anno 2013 5.846 (q)=(i)-(n)	Anno 2014 5.846 (r)=(l)-(o)



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZIARIO

		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
FASE 3-A (Enti NON virtuosi)	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON virtuosi (comma 6, art. 31, legge n. 183/2011)	16,0%	15,8%	15,8%
		(s)	(t)	(u)
	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, dell'art. 14, del D.L. n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	4.802	4.802	4.802
	(v)=(m)	(z)=(n)	(aa)=(o)	
	SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI (commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011)	6.261	6.123	6.123
		(ab)=(d)*(s)-(v)	(ac)=(d)*(t)-(z)	(ad)=(d)*(u)-(aa)
FASE 3-B (Virtuosi)	SALDO OBIETTIVO ENTI VIRTUOSI (comma 5, art.31, legge n. 183/2011)	0	6.123	6.123
		(ae)	(af)=(ac)	(ag)=(ad)
FASE 4 (anno 2012)	PATTO REGIONALE "Verticale" ⁽²⁾ Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)			
		(ah)		
	PATTO REGIONALE "Orizzontale" ⁽³⁾ Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)			
		(ai)	(al)	(am)
	SALDO OBIETTIVO 2011 RIDETERMINATO -PATTO REGIONALE (fase 4)	6.261	6.123	6.123
		(an)=(ab)+(ae)+(ah)+(ai)	(ao)=(ac)+(al)	(ap)=(ad)+(am)
	SALDO OBIETTIVO FINALE	6.261	6.123	6.123
		(aq)=(an)	(ar)=(ao)	(as)=(ap)

Legenda

Cella valorizzata con i dati previsiti dalla normativa (non modificabile dall'utente)

Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente



Note

⁽¹⁾ Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011).

⁽²⁾ Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali. **L'importo comunicato dalla regione relativo ai maggiori spazi finanziari va inserito con segno negativo.**

⁽³⁾ Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale. **L'importo comunicato dalla regione relativo ai maggiori spazi finanziari acquisiti va inserito con segno negativo, l'importo relativo agli spazi finanziari ceduti va inserito con segno positivo.**



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZIARIO

Prospetto dimostrativo della coerenza tra Patto di Stabilità e Bilancio Pluriennale

OBIETTIVO DI COMPETENZA MISTA	TRIENNIO		
	2012	2013	2014
ENTRATE CORRENTI			
TIT.1 STANZIAMENTI	49.578.192,91	64.255.192,91	64.502.272,89
TIT.2 STANZIAMENTI	3.678.904,21	3.508.983,46	3.334.052,24
TIT.3 STANZIAMENTI	17.773.855,60	17.535.537,63	17.616.278,87
TOTALE ENTRATE CORRENTI ACCERTATE	71.030.952,72	85.299.714,00	85.452.604,00
a detrarre fondi UE	88.623,37	88.623,37	86.646,63
a detrarre fondi ISTAT per censimenti	0,00	0,00	0,00
ENTRATE CORRENTI NETTE	70.942.329,35	85.211.090,63	85.365.957,37
SPESE CORRENTI (TITOLO 1°) STANZIAMENTI	64.482.579,69	76.047.345,31	75.628.627,25
a detrarre fondi UE	88.623,37	88.623,37	86.646,63
a detrarre fondi ISTAT per censimenti	0,00	0,00	0,00
SPESE CORRENTI NETTE	64.393.956,32	75.958.721,94	75.541.980,62
SALDO CORRENTE	6.548.373,03	9.252.368,69	9.823.976,75
ENTRATE C/ CAPITALE			
TIT.4 PREVISIONE RISCOSSIONI	12.250.000,00	12.400.000,00	10.250.000,00
a detrarre			
fondi UE	500.000,00	400.000,00	200.000,00
Entrate da crediti (TIT.4 CAT.6)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE NETTE	11.750.000,00	12.000.000,00	10.050.000,00
USCITE IN C/CAPITALE			
PREVIS. PAGAMENTI IN C/CAPITALE	12.600.000,00	15.400.000,00	13.900.000,00
a detrarre fondi pagamenti fondi UE	600.000,00	300.000,00	200.000,00
a detrarre spese concess.crediti (TIT.2 INTER.10)	0,00	0,00	0,00
TITOLO II PREVIS. PAGAMENTI NETTO	12.000.000,00	15.100.000,00	13.700.000,00
SALDO IN C/CAPITALE	-250.000,00	-3.100.000,00	-3.650.000,00
SALDO FINANZIARIO TOTALE (ENTRATE -SPESE)	6.298.373,03	6.152.368,69	6.173.976,75
OBIETTIVO RIDETERMINATO	6.261.137,03	6.122.849,09	6.122.849,09
DIFFERENZA OBIETTIVO	37.236,00	29.519,60	51.127,66



COMUNE DI AREZZO
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO FINANZIARIO

L' ANALISI DEGLI EQUILIBRI

Con il bilancio 2012 risultano garantiti gli equilibri di cui all'art. 162 del DLgs. 267/00; in particolare :

⇒ ***Equilibrio finanziario***

Totale entrate = 122.805.732,90 Totale uscite = 122.805.732,90

⇒ ***Equilibrio corrente***

<u>Entrate</u>	
Titolo I - Entrate tributarie	€ 49.578.192,91
Titolo II - Entrate da trasferimenti	€ 3.678.904,21
Titolo III - Entrate extratributarie	€ 17.773.855,60
Totale entrate correnti	€ 71.030.952,72
a) Entrate da concession edilizie che finanziano le uscite correnti	€ 2.370.000,00
b) Entrate correnti che finanziano la spesa in conto capitale	-€ 357.000,00
c) Avanzo presunto	€ -
Totale	€ 73.043.952,72
<u>Uscite</u>	
Titolo I - Spese correnti	€ 64.482.579,69
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti (al netto anticipazione)	€ 8.561.373,03
Totale uscite correnti	€ 73.043.952,72



COMUNE DI AREZZO
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO FINANZARIO

⇒ ***Equilibri fra interessi e parte corrente (art 204 Dlgs.267/00)***

Come è noto la recente legge di stabilità 2012 ha modificato l'articolo 204 del TUEL introducendo nuovi limiti all'indebitamento dell'ente locale. E' ora previsto che si possano assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi non supera l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per il 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Esercizio 2012

Entrate primi tre titoli rendiconto 2010	76.471.331,87
Limite 8 % (art.204 tuel)	6.117.706,55
Interessi passivi in ammortamento (*)	3.444.319,82
Differenza in conto interessi (quota disponibile)	2.673.386,73

(*) comprende interessi di cui art. 207 TUEL €. 43.794,88

Esercizio 2013

Entrate primi tre titoli bilancio assestato '11	73.932.700,46
Limite 6 % (art.204 tuel)	4.435.962,03
Interessi passivi in ammortamento	3.108.531,48
Differenza in conto interessi (quota disponibile)	1.327.430,55

(*) comprende interessi di cui art. 207 TUEL €. 37.589,14

Esercizio 2014

Entrate primi tre titoli bilancio previsione '12	71.030.952,72
Limite 4 % (art.204 tuel)	2.841.238,11
Interessi passivi in ammortamento	2.653.046,09
Differenza in conto interessi (quota disponibile)	188.192,02

(*) comprende interessi di cui art. 207 TUEL €. 31.205,27



COMUNE DI AREZZO
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO FINANZARIO

⇒ **Equilibrio parte investimenti esercizio 2012**

Entrate	
Titolo IV - Entrate da alienazioni, trasferimenti ecc.	€ 34.774.780,18
Titolo V - Entrate da accensione di prestiti	€ 1.000.000,00
Entrate bilancio investimenti	€ 35.774.780,18
Titolo II - Spese in conto capitale	€ 32.761.780,18
Anticipazione	€ 1.000.000,00
Differenza	€ 2.013.000,00
Entrate da concessioni che finanziano la spesa corrente (-)	€ 2.370.000,00
Entrate correnti che finanziano le spese in conto capitale(+)	€ 357.000,00
	€ -

In sintesi gli stanziamenti in entrata ed uscita sono i seguenti:

Riepilogo Entrate	anno 2012	% su totale generale	% su totale entr.correnti
Avanzo di amministrazione presunto	-	0,0%	
Titolo I - Tributarie	49.578.192,91	40,4%	70%
Titolo II - Contributi e trasferimenti	3.678.904,21	3,0%	5%
Titolo III - Extratributarie	17.773.855,60	14,5%	25%
Totale entrate correnti	71.030.952,72		100%
Titolo IV - Trasn. Capitale e riscossione crediti	34.774.780,18	28,3%	
Titolo V - Accensione di prestiti	1.000.000,00	0,8%	
Titolo VI - Servizi per conto terzi	16.000.000,00	13,0%	
Totale	122.805.732,90	100%	
Riepilogo Uscite		% su totale generale	
Titolo I - Correnti	64.482.579,69	53%	
Titolo II - In conto capitale	32.761.780,18	27%	
Titolo III - Rimborso di prestiti	9.561.373,03	8%	
Titolo IV - Servizi per conto terzi	16.000.000,00	13%	
Totale	122.805.732,90	100%	



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZIARIO


ANALISI DELL' ENTRATA

Le risorse di cui il Comune può disporre sono costituite da poste di diversa natura, come le entrate tributarie, i trasferimenti correnti, le entrate extratributarie, le alienazioni di beni ed i contributi in conto capitale, le accensione di prestiti ed, infine, le entrate dei servizi per conto di terzi.

Partendo da questa breve introduzione, passiamo ad analizzare il bilancio nel nostro ente che presenta una consistenza per titoli, sintetizzata nella tabella e nel grafico che seguono:

<i>Riepilogo Entrate</i>	Anno 2012	%
Titolo I - Tributarie	49.578.192,91	40,4%
Titolo II - Contributi e trasferimenti	3.678.904,21	3,0%
Titolo III - Extratributarie	17.773.855,60	14,5%
Titolo IV- Trasn. Capit.e risc. Cred.	34.774.780,18	28,3%
Titolo V - Accensione di prestiti	1.000.000,00	0,8%
Titolo VI - Servizi per conto terzi	16.000.000,00	13,0%
TOTALE	122.805.732,90	100,0%

Riepilogo entrate



<input type="checkbox"/>	Titolo I - Tributarie
<input type="checkbox"/>	Titolo II - Contributi e trasferimenti
<input type="checkbox"/>	Titolo III - Extratributarie
<input type="checkbox"/>	Titolo IV- Trasn. Capit.e risc. Cred.
<input type="checkbox"/>	Titolo V - Accensione di prestiti
<input type="checkbox"/>	Titolo VI - Servizi per conto terzi




COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

Negli ultimi cinque anni il trend relativo alle entrate ha assunto la seguente configurazione :

Riepilogo Entrate	2008	2009	2010	2011	2012
<i>(2008/2010 accertamenti 2011 assestato-2012 previsione)</i>					
Titolo I - Tributarie	26.571.031,60	26.311.945,71	27.455.526,34	46.924.545,87	49.578.192,91
Titolo II - Contributi e trasferimenti	29.779.473,93	31.302.463,03	29.184.446,80	6.317.744,74	3.678.904,21
Titolo III - Extratributarie	19.530.665,58	19.574.690,73	19.831.358,73	21.690.409,85	17.773.855,60
Titolo IV - Trasn. Capit.e risc. Cred.	11.154.747,04	13.817.112,74	23.935.127,67	59.871.386,18	34.774.780,18
Titolo V - Accensione di prestiti	7.380.002,00	7.014.371,40	5.644.143,98	8.030.714,83	1.000.000,00
Titolo VI - Servizi per conto terzi	8.798.749,65	9.263.565,37	8.412.811,61	16.000.000,00	16.000.000,00
Totale	103.214.669,80	107.284.148,98	114.463.415,13	158.834.801,47	122.805.732,90



Nel proseguire le considerazioni degli scorsi esercizi, si puo'osservare che:

- Con decorrenza dall'anno 2008 e fino a tutto il 2011, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1 DL 93/08 convertito L. 126/08, è esclusa dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Le aliquote ICI in vigore fino all'esercizio finanziario 2011 per le altre categorie di immobili risultavano essere le seguenti:



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

- 1) aliquota ordinaria del **6,7 per mille**;
- 2) aliquota del **6,1 per mille**: abitazione principale e relative pertinenze.
- 3) aliquota del **1 per mille** applicata agli immobili concessi in locazione all'amministrazione comunale, da destinare all'emergenza abitativa;
- 4) aliquota del **6,3 per mille** applicata agli immobili concessi in locazione alle condizioni definite negli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;
- 5) aliquota del **4 per mille** applicata alle centrali elettriche a pannelli fotovoltaici di qualsiasi potenza ancorché autonomamente accatastate;
- 6) aliquota del **9 per mille** applicata agli immobili ad uso abitativo non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

Detrazione abitazione principale € 135,00

- Continua la flessione reale delle entrate da trasferimenti e la progressiva (e fisiologica) riduzione del contributo erariale per lo sviluppo degli investimenti; si assiste tuttavia già dal 2007 e fino al 2010, ad una diversa allocazione del gettito derivante dalla compartecipazione all'IRPEF statica (euro 14.794.585,00) che passa dal primo titolo dell'entrata al secondo;
- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 D.Lgs. 23/2011 si assiste, con decorrenza 2011, alla fiscalizzazione dei trasferimenti erariali, a seguito della quale viene dato avvio al sistema di attribuzione ai Comuni e Province di quote di gettito di tributi erariali, in funzione della capacità di reddito dei singoli territori.
Da quest'anno dunque non trovano più allocazione a bilancio i singoli fondi:

- Fondo ordinario erariale;
- Fondo consolidato;
- Fondo per la perequazione e per gli incentivi;
- Fondo per il rimborso Ici abitazione principale;
- Compartecipazione Irpef;
- Contributo per rimborso Iva servizi esternalizzati ed Iva trasporti.



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

Viene invece istituito il Fondo Sperimentale di Riequilibrio che, con la quota di Compartecipazione Iva afferente al territorio, sostituisce, al netto dei tagli imposti dalle manovre finanziarie, i vecchi trasferimenti erariali.

- Nel 2012 viene abrogato l'art. 1 D.L. 93/08 conv. L. 126/08 e dunque cessa la sospensione del potere degli Enti a deliberare aumenti di tributi, addizionali, aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi statali.



COMUNE DI AREZZO
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO FINANZARIO

LE ENTRATE TRIBUTARIE

Appartengono a questo consistente aggregato le imposte, le tasse, i tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie. Complessivamente il gettito ammonta ad euro 49.578.192,91 rappresentando il 40,4% sul totale delle entrate correnti.

La categoria delle imposte incide per il 66,9% sulle entrate tributarie del Comune di Arezzo; tra le principali:

- La principale categoria di imposta è l'**IMU**, disciplinata dall'art. 13 L. 214/2011 ed il cui gettito complessivo ammonta ad euro 24.082.920,02 ed è calcolato in base alle aliquote deliberate per il Comune di Arezzo.
- Di rilievo anche l' **addizionale all'IRPEF**, la cui aliquota deliberata è dello 0,5% dell'imponibile netto di ciascun contribuente avente il domicilio fiscale nel nostro comune;
- Sono inoltre stati iscritti 1.600.000,00 euro derivanti dal recupero evasione imposte.

Per quanto concerne la categoria delle tasse, le stesse incidono per il 2,7% sulle entrate tributarie;

I tributi speciali, che rappresentano lo 30,3% delle risorse di parte tributaria, presentano un lieve incremento rispetto allo scorso esercizio.

Qui trova allocazione il **Fondo Sperimentale di Riequilibrio**, il cui gettito di euro 14.792.272,89 deriva dal processo di fiscalizzazione dei trasferimenti erariali e dell'addizionale sui consumi di energia elettrica. Nell'importo confluisce anche il gettito derivante dalla **compartecipazione IVA** per gli anni 2012, 2013 e 2014;



COMUNE DI AREZZO
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO FINANZARIO

I trasferimenti fiscalizzati per il triennio 2012/2014:

		Anno 2011	
cap. 13010	Fondo sperimentale di riequilibrio (art. 2 comma 3 D.Lgs. 23/2011)	14.709.332,40	
cap. 11910	Compartecipazione IVA	6.576.213,47	Confuisce sul Fondo Sperimentale di Riequilibrio dal 2012
TOTALE ANNO 2011 TRASFERIMENTI FISCALIZZATI		21.285.545,87	
cap. 11811	Addizionale ENEL (*)	996.434,95	Confuisce sul Fondo Sperimentale di Riequilibrio dal 2012
TOTALE RISORSE DA FISCALIZZARE		22.281.980,82	

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
ART. 2, c. 183 LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191 (il contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' ridotto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118 milioni di euro per i comuni)	-247.831,68	-247.831,68	-247.831,68
ART. 14 D.L. 78/2010 (A decorere dall'anno 2012 il taglio si consolida in 2.500 milioni di euro)	-1.839.184,53	-1.839.184,53	-1.839.184,53
ART. 28 D.L. 201/2011 (Ulteriore taglio 1.450 milioni di euro)	-2.030.959,70	-2.030.959,70	-2.030.959,70
TOTALE VARIAZIONI RISPETTO AL 2011 (art. 13 comma 17 D.L. 201/2011)	-4.117.975,91	-4.117.975,91	-4.117.975,91
IMPORTO TRASF. FISCALIZZATI e ADD. ENEL ANNO 2011	22.281.980,82	22.281.980,82	22.281.980,82
MAGGIOR GETTITO IMU IN FAVORE DELLO STATO	-3.371.732,02	-3.724.701,33	-4.770.536,32
IMPORTO RISULTANTE	14.792.272,89	14.439.303,58	13.393.468,59

(*) Al netto quota conguaglio anno 2012

CAP. 13010



COMUNE DI AREZZO
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO FINANZARIO

Come sono stati calcolati i tagli ai trasferimenti fiscalizzati:

**UN PERCORSO GUIDATO PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO DEL D.L.201/2011
SULLE RISORSE DEI COMUNI**

SEZIONE 1

A1 - di cui IMU Abitazione principale (stima comunale ad aliquota di base)	€	4.782.702,53
A2 - di cui IMU Rurali strumentali (stima comunale ad aliquota di base)	€	-
A3 - di cui IMU altri immobili (stima comunale ad aliquota di base)	€	24.000.434,98
A - Gettito IMU ad aliquote base (A1 + A2 + A3)	€	28.783.137,51
B - IMU quota Stato (50%A3)	€	12.000.217,49
C - IMU quota Comune (inserire la somma A1 + A2 + 50%A3)	€	16.782.920,02
D - Gettito ICI attuale	€	13.411.188,00

SEZIONE 2

E1 - di cui Compartecipazione IVA 2011	€	6.576.213,47
E2 - di cui FSR 2011	€	14.709.332,40
E - Totale attribuzioni da federalismo fiscale 2011 (E1 + E2)	€	21.285.545,87
F - Gettito addizionale energia elettrica 2011	€	996.434,95
G - Differenza ICI - IMU (calcolare come differenza campi sezione precedente D - C)	-€	3.371.732,02
H - Stima FSR 2012 ante tagli (inserire somma E + F + G)	€	18.910.248,80
J1 - FSR 2011 (inserire somma algebrica D + E + F)	€	35.693.168,82
J2 - FSR 2012 (inserire somma algebrica C + H)	€	35.693.168,82

SEZIONE 3

K1 - di cui taglio aggiuntivo 2012 ex d.l.78/2010	€	1.839.184,53
K2 - di cui taglio ex d.l.201/2011 Art. 28	€	2.030.959,70
K - Totale tagli (K1 + K2)	€	3.870.144,23
L - Stima FSR 2012 al netto dei tagli (calcolare come H - K)	€	15.040.104,57
M - Totale Risorse 2012 (calcolare come C + L)	€	31.823.024,59
	€	14.792.272,89



COMUNE DI AREZZO
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO FINANZIARIO

Il gettito da Addizionale Comunale all'Irpef:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - Simulazione aliquote differenziate per scaglioni di reddito

Totali Persone Fisiche/2010 - Anno d'imposta 2009

Ammontari espressi in euro - dati di base forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

REDDITO COMPLESSIVO QUADRO RN IN EURO	RV1 REDDITO IMPONIBILE		Reddito medio per scaglione (*)	situazione attuale (esenzione € 10.000 e 0,5%)
	Frequenza	Ammontare		
Da 0 a 10.000 (estremo destro incluso)	6.635	40.212.289	6.061	
Da 10.000 a 15.000 (estremo destro incluso)	11.578	142.288.099	12.290	711.000
Da 15.000 a 28.000 (estremo destro incluso)	26.620	526.602.945	19.782	2.633.015
Da 28.000 a 55.000 (estremo destro incluso)	10.301	357.878.742	34.742	1.789.394
Da 55.000 a 75.000 (estremo destro incluso)	1.420	85.638.644	60.309	428.193
Oltre 75.000	1.531	187.724.294	122.615	938.397
TOTALE	58.085	1.340.345.013		6.500.000

(*) Il reddito medio per scaglione è stato calcolato come rapporto tra l'ammontare e la frequenza



COMUNE DI AREZZO
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO FINANZARIO

Il gettito da IMU:

Previsione gettito IMU			
Base: dati ICI 2009			
		Aliquote base: 0,2% - 0,4% e 0,76%	Gettito IMU previsto per l'esercizio 2012
Abitazione principale Pertinenza e fabbricati rurali:		4.782.702,53	4.782.702,53
Immobili diversi	24.000.434,97 : 2 =	12.000.217,49	19.300.217,49
Totale:			
IMU al netto quota Stato		16.782.920,02	24.082.920,02
Gettito ICI		13.411.188,00	13.411.188,00
Differenza da decurtare dai trasferimenti fiscalizzati		-3.371.732,02	-3.371.732,02
Gettito aggiuntivo a favore del Comune		0,00	7.300.000,00




COMUNE DI AREZZO
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO FINANZARIO

Di seguito vengono riportate le entrate tributarie stanziare per l'esercizio 2012.

ENTRATE TRIBUTARIE	Anno 2012	%
Titolo I		
Categoria 1 - Imposte	33.185.920,02	66,9%
Categoria 2 - Tasse	1.350.000,00	2,7%
Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate	15.042.272,89	30,3%
TOTALE	49.578.192,91	100,0%

Entrate tributarie



Il successivo quadro riporta il totale delle entrate del titolo I nel quinquennio dal 2008 al 2012.


Entrate tributarie	2008	2009	2010	2011	2012
<i>(2008/2010 accertamenti 2011 assestato-2012 previsione)</i>					
Categoria I Imposte	25.257.724,32	25.121.968,66	25.964.760,63	30.690.213,47	33.185.920,02
Categoria II Tasse	1.110.407,14	948.892,19	1.296.656,40	1.350.000,00	1.350.000,00
Categoria III - Trib. Spec. ed altre entr.	202.900,14	241.084,86	194.109,31	14.884.332,40	15.042.272,89
Totale	26.571.031,60	26.311.945,71	27.455.526,34	46.924.545,87	49.578.192,91



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZIARIO



Dai dati sovraesposti, che presentano elementi di disomogeneità normativa, non e' possibile ricavare indicazioni per il calcolo della effettiva pressione tributaria nel nostro territorio durante l'ultimo quinquennio, in quanto una corretta analisi non può prescindere dalle diverse configurazioni giuridico-contabili delle voci di entrata e dalle conseguenti diverse allocazioni in bilancio.



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

I trasferimenti correnti (Titolo 2 dell'entrata) sono composti dai contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione, e di altri Enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate.

Essi assumono un rilievo decrescente nell'ambito delle risorse significative del bilancio comunale di parte corrente; nel 2012 le entrate da trasferimenti rappresentano il 5% delle entrate dei primi tre titoli.

A seguito del citato processo di fiscalizzazione dei trasferimenti erariali, il secondo titolo dell'entrata, categoria prima, si presenta sostanzialmente articolato nel modo seguente:

- Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali;
- Altri contributi erariali di parte corrente.

Continua a subire un sensibile decremento il fondo per lo sviluppo degli investimenti, il cui stanziamento annuo viene ridotto in corrispondenza dello spirare dei periodi di ammortamento dei mutui, coperti da parziale o totale contribuzione statale, concessi dalla Cassa DDPP negli anni passati.

Alla seconda e terza categoria trovano allocazione i contributi regionali per funzioni proprie e per il finanziamento di funzioni delegate, mentre completano il titolo secondo alcuni trasferimenti correnti di importo residuale da parte di altri enti ed organismi del settore pubblico.



COMUNE DI AREZZO
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO FINANZARIO

Questi gli importi decrescenti del Contributo ordinario sviluppo investimenti:

<u>CAP. 21040</u>		<u>CONTRIBUTO ERARIALE SVILUPPO INVESTIMENTI</u>	
	Anno	Euro	differenza anno perc. Euro
	1998	4.696.631,62	0,00
	1999	4.548.812,50	-147.819,12
	2000	4.092.855,04	-455.957,46
	2001	3.496.390,11	-596.464,93
	2002	3.332.249,96	-164.140,15
	2003	2.924.823,52	-407.426,44
	2004	2.600.382,82	-324.440,70
	2005	1.870.291,64	-730.091,18
	2006	1.412.049,64	-458.242,00
	2007	1.063.803,75	-348.245,89
	2008	898.185,81	-165.617,94
	2009	703.005,49	-195.180,32
	2010	442.316,77	-260.688,72
	2011	232.298,93	-210.017,84
STANZIAMENTO CAPITOLO	2012	189.728,89	-42.570,04 scad. 11
STANZIAMENTO CAPITOLO	2013	177.954,48	-11.774,41 scad. 12
STANZIAMENTO CAPITOLO	2014	0,00	-177.954,48 scad. 13
TOTALE			-4.696.631,62




COMUNE DI AREZZO
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO FINANZARIO

Le entrate da trasferimenti sono le seguenti:

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	Anno 2012	%
Titolo II		
Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dello Stato	814.375,23	22,1%
Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti della Regione	2.293.905,61	62,4%
Categoria 3 - Contributi Regione funzioni delegate	347.000,00	9,4%
Categoria 4 - Contributi comunitari e internazionali	88.623,37	2,4%
Categoria 5 - Contributi altri enti pubblici	135.000,00	3,7%
TOTALE	3.678.904,21	100,0%

Entrate da trasferimenti



	Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti Stato
	Categoria 2 - Contributi e trasf. correnti Regione
	Categoria 3 - Contributi Regione funzioni delegate
	Categoria 4 - Contributi comunitari e internaz.li
	Categoria 5 - Contributi altri enti pubblici




COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZIARIO

Il successivo quadro riporta il totale delle entrate del titolo II nel quinquennio dal 2008 al 2012.

Entrate da trasferimenti	2008	2009	2010	2011	2012
<i>(2008/2010 accertamenti 2011 assestato - 2012 previsione)</i>					
Categoria I Contr. e trasf. corr. Stato	24.982.703,11	25.255.980,33	24.875.337,14	1.627.735,48	814.375,23
Categoria II Contr. e trasf. corr. Regione	2.926.737,10	5.609.082,50	3.318.552,06	2.691.598,24	2.293.905,61
Categoria III Contr. Regione funzioni del.	677.543,26	257.676,85	145.669,24	178.469,83	347.000,00
Categoria IV Contributi comunitari e int.	1.027.912,51	87.127,54	801.240,37	972.595,04	88.623,37
Categoria V Contributi altri enti pubblici	164.577,95	92.595,81	43.647,99	847.346,15	135.000,00
Totale	29.779.473,93	31.302.463,03	29.184.446,80	6.317.744,74	3.678.904,21



Per il commento degli ulteriori importi allocati alla categoria I, si rinvia a quanto detto in precedenza, nel paragrafo delle entrate tributarie.

L'ammontare complessivo è stato determinato nel rispetto dei principi contabili pubblici secondo criteri prudenziali di valutazione.



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Nel titolo terzo delle entrate sono collocate le risorse extratributarie. Appartengono a questo insieme i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle anticipazioni e crediti, gli utili netti e i dividendi di società e altre poste residuali come i proventi diversi.

Il valore sociale e finanziario di queste entrate è notevole perchè abbraccia tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali (servizi essenziali), di servizi a domanda individuale, di servizi produttivi. Le altre entrate significative che affluiscono in questo titolo sono i proventi dei beni patrimoniali, gli eventuali utili e i dividendi distribuiti dalle società a capitale pubblico, anche non maggioritario.

I proventi dei beni patrimoniali sono costituiti dagli affitti addebitati agli utilizzatori di beni del patrimonio disponibile concessi in locazione. I dividendi sono la remunerazione del capitale investito dal Comune in società aventi una rilevanza strategica per l'erogazione dei servizi al cittadino o, eventualmente, alle imprese.

Il quadro riporta le entrate del titolo 3 stanziare nell'esercizio 2012 (competenza) suddivise nelle singole categorie di appartenenza.

Gli importi sono espressi in euro mentre l'ultima colonna trasforma i valori monetari in valori percentuali.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Anno 2012	%
Titolo III		
Categoria 1 – Proventi dei servizi pubblici	2.122.570,00	11,9%
Categoria 2 – Proventi dei beni dell'ente	5.182.966,94	29,2%
Categoria 3 – Interessi su anticipazioni e crediti	175.000,00	1,0%
Categoria 4 – Utili netti aziende, dividendi	494.437,00	2,8%
Categoria 5 – Proventi diversi	9.798.881,66	55,1%
TOTALE	17.773.855,60	100,0%




COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

Entrate Extratributarie



■	Categoria 1 – Proventi dei servizi pubblici
■	Categoria 2 – Proventi dei beni dell'ente
■	Categoria 3 – Interessi su anticipazioni e crediti
■	Categoria 4 – Utili netti aziende, dividendi
■	Categoria 5 – Proventi diversi

Il livello di autonomia tariffaria, dato dal rapporto tra le entrate extratributarie ed il totale delle entrate correnti rappresenta il grado di contribuzione dell'utenza al finanziamento dei servizi indispensabili e di quelli a domanda individuale.

Viene confermata la logica contabile dello scorso esercizio nella costruzione del sistema di bilancio delle entrate correnti;

Secondo tale classificazione, in dettaglio si evidenzia che :

- la categoria I, *proventi dei servizi pubblici*, accoglie i valori derivanti dalla gestione di attività socio-educative, di trasporto scolastico, di promozione turistica, culturale e sportiva; in totale, la previsione di entrata si aggira intorno a 2.122.570,00 euro;
- nell'ambito della categoria II, *proventi dei beni dell'ente*, sono collocate le entrate derivanti dalla gestione patrimoniale, compresi i canoni da concessione in uso dei beni appartenenti all'ente; questa categoria comprende entrate per oltre 5.182.966,94 euro;
- la categoria terza, *interessi su anticipazioni e crediti*, (175 mila euro) accoglie i proventi finanziari derivanti dalla giacenza media sul conto fruttifero della Tesoreria Provinciale dello Stato;

Per quanto concerne i proventi per *utili netti delle aziende speciali e partecipate e i dividendi da società* (categoria IV), la previsione, come già in precedenza, non comprende più il credito d'imposta (art. 14 TUIR e artt. 29 L. 342/00 e 27 L. 448/01); complessivamente, la categoria ha uno



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI


SERVIZIO FINANZIARIO

stanziamento di 494.437,00 euro (prevalentemente utile Coingas spa); in merito al credito d'imposta sui dividendi, nel 2007 il Ministero dell'Interno ha ripartito tra i comuni solo la percentuale del 9,48% dell'importo certificato per l'anno 2004; allo stato attuale non risulta finanziata né la somma di competenza dei comuni per gli anni successivi, né la percentuale mancante per il 2004.

- la V categoria, *proventi diversi dell'ente*, accoglie, tra l'altro, le entrate derivanti da contestazioni per violazioni al codice della strada; complessivamente, essa comprende previsioni per oltre 9.798 mila euro.

Tra le entrate extratributarie, particolare importanza rivestono i servizi a domanda individuale, il cui indice di copertura per l'esercizio 2012 e' pari al 29,07 %.

Entrate Extratributarie	2008	2009	2010	2011	2012
<i>(2008/2010 accertamenti 2011 assestato - 2012 previsione)</i>					
Categoria I Proventi dei servizi pubblici	3.612.484,27	3.953.897,41	3.924.498,42	3.678.337,40	2.122.570,00
Categoria II Proventi dei beni dell'ente	4.560.220,72	4.516.978,54	4.481.089,57	5.161.111,46	5.182.966,94
Categoria III - Inter. su antic. e crediti	286.922,36	311.716,79	158.472,40	182.000,00	175.000,00
Categoria IV - Utili netti az. , divid.	1.066.056,59	1.283.055,68	2.159.973,49	2.700.935,73	494.437,00
Categoria V - Proventi diversi	10.004.981,64	9.509.042,31	9.107.324,85	9.968.025,26	9.798.881,66
Totale	19.530.665,58	19.574.690,73	19.831.358,73	21.690.409,85	17.773.855,60





COMUNE DI AREZZO
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO FINANZARIO

Servizi a domanda individuale				
<i>(i dati sono espressi in Euro)</i>				
		<u>Entrate</u>	<u>Spese</u>	<u>Copertura</u>
1	Alberghi, case di riposo ecc.			
2	Alberghi diurni e bagni pubblici	3.800,00	41.844,50	9,08 %
3	Asili nido	884.500,00	2.028.880,18	43,60 %
4	Convitti, campeggi, case vacanze, ostelli			
5	Colonie e soggiorni stagionali, stab.ti termali			
6	Corsi extrascolastici insegnamento arti, sport altre discipline, ecc.			
7	Giardini zoologici e botanici			
8	Impianti sportivi	220.000,00	1.683.688,94	13,07 %
9	Mattatoi pubblici			
10	Mense (scuole a tempo pieno e scuole superiori)			
11	Mercati e fiere attrezzate	220.208,64	321.605,59	68,47 %
12	parcheggi custoditi e parchim.			
13	Pesa pubblica			
14	Servizi turistici diversi: stab.ti balneari, approdi turistici e simili			
15	Spurgo pozzi neri			
16	Teatri, musei, pin.che, gallerie, mostre e spettacoli	47.000,00	94.507,88	49,73 %
17	Trasporti di carni macellate			
18	Trasporti e onoranze funebri, serv. cimiteriali e illuminaz. votiva			
19	Uso locali adibiti stabil.te ed esclusiv.te a riunioni non istituz.			
20	Altri servizi	813.000,00	3.356.969,91	24,22
	Totale	2.188.508,64	7.527.497,00	29,07 %



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

LE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Completano il quadro complessivo delle entrate, oltre le partite per conto terzi, le risorse in conto capitale, il cui utilizzo avviene essenzialmente per il finanziamento degli investimenti dell'ente.

Tra le principali tipologie per l'esercizio 2012:

- Contributi ministeriali per 507.108,72 euro;
 - contributi di soggetti terzi (12.885.176,00 euro), della Provincia (1.042.250,00 euro), di altri enti pubblici (euro 22.500,00) della Comunità Europea (euro 805.953,28), della Regione Toscana (3.921.305,50 euro);
 - proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie, e dall'attività estrattiva (8.083.700,68 euro complessivi); e' stato utilizzato circa il 30% circa dei proventi derivanti da rilascio di concessioni edilizie per il finanziamento della manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.
 - entrate derivanti dal programma di dismissione immobiliare e dalle trasformazioni del regime giuridico su aree PEEP e PIP (edilizia convenzionata) e dismissioni patrimoniali per 7.506.786,00 di euro;
 - Non è stato previsto nuovo indebitamento (prestiti a titolo oneroso quali mutui o emissioni obbligazionarie, rinegoziazioni, economie derivanti da strumenti di finanza derivata –swap- ecc...).
- Il titolo V dell'entrata accoglie euro 1.000.000,00 per eventuali anticipazione di cassa;




COMUNE DI AREZZO
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO FINANZARIO

Si evidenziano i seguenti dati numerici:

ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Titolo IV	Anno 2012	%
Categoria 1 Alienaz. di beni patrimoniali	7.506.786,00	21,6%
Categoria 2 Trasfer.di cap.dallo Stato	507.108,72	1,5%
Categoria 3 Trasfer.di cap.dalla Regione	3.921.305,50	11,3%
Categoria 4 Trasfer.di cap.da altri Enti P.	1.870.703,28	5,4%
Categoria 5 Trasfer. di cap. da altri sog.	20.968.876,68	60,3%
Categoria 6 Riscossioni di crediti	-	0,0%
TOTALE	34.774.780,18	100,0%

Entrate da alienaz., transf. capitale



	Categoria 1 Alienaz. di beni patrimoniali
	Categoria 2 Trasfer.di cap.dallo Stato
	Categoria 3 Trasfer.di cap.dalla Regione
	Categoria 4 Trasfer.di cap.da altri Enti P.
	Categoria 5 Trasfer. di cap. da altri sog.
	Categoria 6 Riscossioni di crediti




COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

	2008	2009	2010	2011	2012
<i>(2008-2010 accertamenti 2011 assest.- 2012 previs.)</i>					
Categoria I Alienaz. di beni patrimoniali	928.510,72	3.489.096,50	468.030,83	12.318.950,80	7.506.786,00
Categoria II Trasfer.di cap.dallo Stato	57.790,78	254.825,73	8.961.735,82	9.235.679,22	507.108,72
Categoria III Trasfer.di cap.dalla Regione	776.556,40	1.149.434,44	4.266.306,30	9.986.785,79	3.921.305,50
Categoria IV - Trasfer.di cap.da altri Enti P.	150.000,00	90.000,00	3.366.487,41	1.644.693,78	1.870.703,28
Categoria V - Trasfer. di cap. da altri sog.	9.241.889,14	8.833.756,07	6.872.567,31	26.685.276,59	20.968.876,68
Categoria VI - Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Totale	11.154.747,04	13.817.112,74	23.935.127,67	59.871.386,18	34.774.780,18






COMUNE DI AREZZO
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO FINANZIARIO

Entrate derivanti da accensione di prestiti	Anno 2012	%
Titolo V		
Categoria I Anticipazioni di cassa	1.000.000,00	100,0%
Categoria II Finanziamenti a breve termine	-	0,0%
Categoria III Assunzione di mutui e prestiti	-	0,0%
Categoria IV - Emissione di prestiti obbl.	-	0,0%
TOTALE	1.000.000,00	100,0%

Entrate da accensione prestiti




Il successivo quadro riporta il totale delle entrate del titolo V nel quinquennio dal 2008 al 2012.

Entrate derivanti da accensione di prestiti	2008	2009	2010	2011	2012
<i>(2008-2010 accertamenti 2011 assest.- 2012 previs.)</i>					
Categoria I Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.000.000,00
Categoria II Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria III Assunzione di mutui e prestiti	7.380.002,00	7.014.371,40	5.644.143,98	3.030.714,83	0,00
Categoria IV - Emissione di prestiti obbl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	7.380.002,00	7.014.371,40	5.644.143,98	8.030.714,83	1.000.000,00



COMUNE DI AREZZO
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO FINANZARIO





COMUNE DI AREZZO
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO FINANZARIO

ANALISI DELLE SPESE


Le uscite del Comune sono costituite da spese di parte corrente, in conto capitale, rimborso di prestiti e da movimenti di risorse effettuate per conto terzi.

Le spese correnti dell' esercizio 2012 ammontano ad euro 64.482.579,69 ed incidono sul totale delle spese per circa il 53 %.

In dettaglio, il totale delle uscite e' cosi' suddiviso:

Riepilogo Uscite	Anno 2012	%
Titolo I - Correnti	64.482.579,69	52,51%
Titolo II - C. Capitale	32.761.780,18	26,68%
Titolo III- Rimborso di prestiti	9.561.373,03	7,79%
Titolo IV- Servizi per conto terzi	16.000.000,00	13,03%
Totale	122.805.732,90	100,00%

Riepilogo uscite



■ Titolo I - Correnti
■ Titolo II - C. Capitale
■ Titolo III- Rimborso di prestiti
■ Titolo IV- Servizi per conto terzi




COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZIARIO

L'andamento nell'ultimo quinquennio e' il seguente:

Riepilogo Uscite	2008	2009	2010	2011	2012
<i>(2008-2010 impegni 2011 assest.-2012 previs.)</i>					
Titolo I - Correnti	71.524.269,57	72.534.574,36	69.430.453,97	70.126.133,07	64.482.579,69
Titolo II - In conto Capitale	18.613.412,07	16.968.515,12	32.814.305,18	60.409.162,94	32.761.780,18
Titolo III - Rimborso di prestiti	7.716.427,81	7.813.770,76	7.625.325,73	13.309.628,76	9.561.373,03
Titolo IV - Servizi per conto terzi	8.798.749,65	9.263.565,37	8.412.811,61	16.000.000,00	16.000.000,00
Totale	106.652.859,10	106.580.425,61	118.282.896,49	159.844.924,77	122.805.732,90





COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

LE SPESE CORRENTI

Le spese correnti (titolo 1) vengono classificate secondo una logica organizzativa di tipo funzionale (funzioni e servizi), all'interno della quale i fattori produttivi sono allocati in base alla loro natura economica (costi per il personale, acquisto di beni di consumo, prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, trasferimenti, oneri finanziari, imposte e tasse, oneri straordinari della gestione corrente, ammortamenti finanziari, fondi svalutazione crediti, fondo di riserva).

Secondo la destinazione funzionale attribuita, le spese correnti vengono suddivise nelle seguenti funzioni: amministrazione gestione e controllo; giustizia; polizia locale; istruzione pubblica; cultura e beni culturali; sport e ricreazione; turismo; viabilità e trasporti; territorio ed ambiente; interventi nel campo sociale; sviluppo economico; servizi produttivi.

Il prospetto successivo riporta il totale delle uscite del titolo I stanziato per l'esercizio 2012, suddivise in funzioni. Gli importi sono espressi in euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori monetari in valori percentuali, indica la rilevanza delle singole voci sul totale generale.

Di rilevante valore, sia in termini assoluti (euro 2.370.000,00) che in percentuale (30%), la spesa corrente finanziata attraverso l'utilizzo dei proventi per oneri concessori. Tale impostazione contabile, che trova riferimento normativo nel D.L. 225/2010 si è resa necessaria al fine di evitare il taglio di progettualità specifiche determinato dalla rilevante decurtazione del contributo corrente erariale disposta dalla manovre 2010 e 2011. Tali progettualità sono tuttavia connesse a situazioni non consolidate né ripetitive, e potranno essere attuate solo subordinatamente al verificarsi delle condizioni giuriche per l'accertamento delle entrate in questione. Preme inoltre sottolineare che agli interventi, sia correnti che in conto capitale, finanziati attraverso il ricorso ai proventi concessori, sono stati attribuiti ordini di priorità differenziata, conseguenti alla programmazione strategica dell'ente. E' dunque importante rimarcare che gli equilibri di bilancio non risultano compromessi dalla presente impostazione contabile, per la quale, come detto sopra, l'impegno di spesa è subordinato al verificarsi delle condizioni giuridico-finanziarie per la maturazione delle entrate.

Al fine di meglio comprendere la situazione dell'equilibrio corrente del bilancio di previsione 2012, si specifica inoltre che una parte (euro 357.000,00) di entrate correnti è stato stanziato per il finanziamento della spesa in conto capitale.




COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

SPESE CORRENTI	2012	%
Titolo I		
Funzione I Amministrazione , gest. e controllo	20.726.901,35	32,14%
Funzione II Giustizia	806.115,39	1,25%
Funzione III- Polizia Locale	5.200.543,31	8,07%
Funzione IV- Istruzione pubblica	7.751.619,74	12,02%
Funzione V- Cultura e beni culturali	1.890.361,74	2,93%
Funzione VI- Sport e ricreazione	2.308.928,00	3,58%
Funzione VII - Turismo	490.480,26	0,76%
Funzione VIII_ Viabilità e trasporti	5.662.724,11	8,78%
Funzione IX- Territorio e ambiente	5.416.454,03	8,40%
Funzione X- Settore Sociale	11.769.857,81	18,25%
Funzione XI- Sviluppo economico	2.458.593,95	3,81%
Funzione XII- Servizi produttivi	0,00	
Totale	64.482.579,69	100,00%

Riepilogo uscite



- Funz. I Amm.zione , gest. e controllo
- Funz. II Giustizia
- Funz. III- Polizia Locale
- Funz. IV- Istruzione pubblica
- Funz. V- Cultura e beni culturali
- Funz. VI- Sport e ricreazione
- Funz. VII - Turismo
- Funz. VIII_ Viabilità e trasporti
- Funz. IX- Territorio e ambiente
- Funz. X- Settore Sociale
- Funz. XI- Sviluppo economico
- Funz. XII- Servizi produttivi




COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZIARIO

La successiva tabella riporta l'analisi funzionale dell'intero quinquennio:

Spese Correnti	2008	2009	2010	2011	2011	2012
Titolo I						
<i>dal 2008 al 2010 Impegnato, 2011 assestato - 2012 previs.</i>						
				iniziale	assestato	
Funzione I Amm., gest.e c.	24.085.704,00	23.389.113,52	22.781.299,28	21.816.971,36	22.783.919,82	20.726.901,35
Funzione II Giustizia	921.452,26	782.259,86	906.026,13	760.299,10	906.666,75	806.115,39
Funzione III- Polizia Locale	4.300.529,63	4.529.451,13	4.661.023,69	5.391.753,25	5.319.744,15	5.200.543,31
Funzione IV- Istr. Pubblica	8.843.333,93	8.943.459,13	8.548.282,08	8.716.211,56	9.366.723,01	7.751.619,74
Funzione V- Cultura e b. cult.	1.993.022,14	1.863.358,73	1.818.621,08	1.756.972,64	1.632.877,56	1.890.361,74
Funzione VI- Sport e ricreaz.	2.491.476,34	2.124.192,14	2.182.278,80	2.294.049,38	2.336.885,35	2.308.928,00
Funzione VII - Turismo	443.552,17	522.121,29	450.187,13	477.078,16	410.278,16	490.480,26
Funzione VIII- Viab. e trasp.	6.077.302,10	5.838.663,48	5.766.877,80	5.547.013,20	6.421.468,74	5.662.724,11
Funzione IX- Territ.e amb.	6.277.128,74	6.467.037,84	6.431.594,61	5.786.771,80	5.992.012,61	5.416.454,03
Funzione X- Sett. Sociale	13.698.133,92	15.638.563,73	13.560.743,90	13.190.100,65	12.688.927,32	11.769.857,81
Funzione XI- Svil.econ.	2.392.634,34	2.436.353,51	2.323.519,47	2.602.002,90	2.266.629,60	2.458.593,95
Funzione XII- Servizi prod.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	71.524.269,57	72.534.574,36	69.430.453,97	68.339.224,00	70.126.133,07	64.482.579,69






COMUNE DI AREZZO
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO FINANZIARIO

SPESE CORRENTI	2012	%
Titolo I		
Int. 1 - Personale	26.199.705,95	40,63%
Int. 2 - Acquisto beni modico consumo e mat. prime	2.220.744,00	3,44%
Int. 3 - Prestazioni di servizi	21.455.320,68	33,27%
Int. 4 - Utilizzo beni di terzi	956.510,00	1,48%
Int. 5 - Trasferimenti	5.512.974,13	8,55%
Int. 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	3.400.524,93	5,27%
Int. 7 - Imposte e tasse	2.263.800,00	3,51%
Int. 8 - Oneri straordinari gestione corrente	223.000,00	0,35%
Int. 9 - Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00%
Int. 10 - Fondo svalutazione crediti	1.870.000,00	2,90%
Int. 11 - Fondo di riserva	380.000,00	0,59%
Totale	64.482.579,69	100,00%

Riepilogo uscite



- Int. 1 - Personale
- Int. 2 - Acquisto beni consumo
- Int. 3 - Prestazioni di servizi
- Int. 4 - Utilizzo beni di terzi
- Int. 5 - Trasferimenti
- Int. 6 - Interessi passivi e oneri fin.
- Int. 7 - Imposte e tasse
- Int. 8 - Oneri straord. Gest. corrente
- Int. 9 - Ammortamenti di esercizio
- Int. 10 - Fondo svalutazione crediti
- Int. 11 - Fondo di riserva




COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

La successiva tabella riporta l'analisi per intervento dell'intero quinquennio:

Spese Correnti	2008	2009	2010	2011	2011	2012
Titolo I						
<i>dal 2008 al 2010 Impegnato,</i>						
<i>2011 assestato - 2012 previs.</i>						
				iniziale	assestato	
Int. 1 - Personale	28.979.901,09	28.956.968,49	28.451.348,05	28.049.939,83	26.750.976,46	26.199.705,95
Int. 2 - Acquisto beni modico val.	3.294.301,96	3.476.033,43	3.330.314,17	3.459.739,10	3.246.081,02	2.220.744,00
Int. 3 - Prestazioni di servizi	22.835.402,14	23.603.066,07	22.560.776,95	22.837.946,22	24.430.449,09	21.455.320,68
Int. 4 - Utilizzo beni di terzi	1.152.727,02	1.135.282,55	1.051.020,39	965.410,00	1.023.492,78	956.510,00
Int. 5 - Trasferimenti	8.336.081,11	9.039.570,09	8.009.768,97	6.203.826,10	7.076.817,91	5.512.974,13
Int. 6 - Interessi passivi e oneri fin.	4.458.601,44	4.203.407,86	3.927.117,53	3.740.875,30	3.674.838,23	3.400.524,93
Int. 7 - Imposte e tasse	2.091.472,89	1.895.002,55	2.005.713,08	1.970.000,00	2.262.339,04	2.263.800,00
Int. 8 - Oneri straord. gest. corr.	375.781,92	225.243,32	94.394,83	260.000,00	291.500,00	223.000,00
Int. 9 - Ammortamenti di esercizio	-	-	-	-	-	0,00
Int. 10 - Fondo svalutaz. crediti	-	-	-	600.000,00	1.350.000,00	1.870.000,00
Int. 11 - Fondo di riserva	-	-	-	251.487,45	19.638,54	380.000,00
Totale	71.524.269,57	72.534.574,36	69.430.453,97	68.339.224,00	70.126.133,07	64.482.579,69





COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

LA SPESA DEL PERSONALE

Di importo complessivo significativo lo stanziamento di spesa per il personale, (ammontante complessivamente ad euro 26.199.705,95); oltre agli oneri diretti e riflessi ed al salario accessorio, tale voce comprende i maggiori oneri per il rinnovo contrattuale, il costo del segretario generale e la dirigenza.

ALLEGATO AL BILANCIO 2012 (TITOLO 1 INTERVENTO 1)

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2012	addetti 1.10.11	addetti 31.12.11
111	Uff. Consiglio Comunale	153.149,88	5	5
411	Uff. Gabinetto del Sindaco	173.759,02	7	6
511	Uff. partecipaz. e decentramento	375.918,95	14	12
1011	Uff. personale	338.813,93	11	11
1021	Uff. Programm. Risorse umane	140.220,21	4	4
1111	Uff. Segreteria Generale	176.080,33	2	2
1211	Uff. Affari generali	143.718,90	5	5
1311	Uff. Archivio e protocollo	227.269,12	8	8
1608	Uff. Politiche comunitarie	84.500,91	3	3
1611	Diritti di segreteria	31.700,00		
1711	Direzione generale	86.311,03	2	2
1907	Uff. Polizia municipale -Prev. Compl.	130.000,00		
1908	Uff. Polizia municipale	2.505.140,17	79	79
1910	Uff. Polizia Municip. (Procedura)	284.806,60	9	9
1921	ind. Art. 17 cm. 2 Polizia municipale	228.338,12		
1923	Straordinario Polizia Municipale	110.130,42		
3211	Uff. Innovaz. Serv. Tecnologici	339.088,16	12	11
3611	Uff. ambiente	372.155,18	12	11
4711	Uff. legale	128.404,25	4	4
7011	Uff. Ragioneria	436.653,49	14	14
7311	Controllo di gestione	84.349,72	3	3
7321	Uff. partecipazioni	121.936,23	4	4
7411	Uff. provveditorato	346.814,08	10	10
8011	Uff. tributi	436.383,05	16	16
9011	Uff. patrimonio	281.045,31	9	9
10011	Uff. lavori pubblici	814.727,54	27	27
11010	Servizi infrastrutturali	44.087,94	2	2
11011	Uff. mobilità e traffico	239.130,45	8	8



COMUNE DI AREZZO
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO FINANZARIO

12011	Uff. servizi demografici	504.937,03	18	17
12311	Statistica	90.816,70	3	3
13211	Statistica (finanziamento istat)	2.500,00	0	0
16001	Oneri diversi personale	50.000,00		
16002	Area posiz. organizzative	260.000,00		
16003	ind. Art. 17 cm. 2 p.D Turno ecc	183.000,00		
16004	ind. Art. 17 disagio	22.000,00		
16005	ind. Art. 17 cm.2 p. F responsab	140.000,00		
16006	ind. Art 17 cm. 2 p. A produttiv.	600.000,00		
16009	Retribuz. Posiz. Dirigenti T.I.	506.783,34		
16011	Retrib. Risultato Dirigenti T.I.	212.255,10		
16013	Straordinario	289.869,58		
16014	Oneri riflessi su salario access.	653.024,47		
16017	Oneri di progett. L. 109 e inc ICI	75.000,00		
16020	Quote pens. Esodo volontario	2.000,00		
16021	Quote di concorso pers. Quies.	200.000,00		
16026	Politica retributiva/occupazionale	314.717,00		
16027	Inail conguaglio e acconto	340.000,00		
16321	Sportello polifunzionale	1.286.481,30	46	45
19010	ind. Art 17 cm. 2 p. A produttiv.	233.000,00		
20010	ind. Art 17 cm. 2 p. A produttiv.	152.000,00		
20011	Scuole comunali infanzia	1.694.428,71	50	50
25410	Trasporti scolastici	394.799,36	15	15
25610	ind. Art 17 cm. 2 p. A produttiv.	125.000,00		
25711	Uff. supp. Ai serv educ. Scolastici	192.947,04	6	6
25811	Uff. servizi educativi e scolastici	324.114,31	10	10
25921	Uff. supporto in materia di sanità	218.807,58	7	7
26011	Servizio strade	516.236,57	18	18
27011	Uff. cultura	280.675,46	9	9
28010	ind. Art 17 cm. 2 p. A produttiv.	112.000,00		
28011	Sport e politiche giovanili	868.379,11	31	30
28111	Uff. turismo, giostra del sarac. e folk	207.480,26	7	7
28911	Gestione tecnica patrimonio	733.685,58	25	25
29010	ind. Art 17 cm. 2 p. A produttiv.	137.000,00		
29111	Illuminazione pubblica	73.381,57	4	3
30011	Uff. espropri	118.207,44	4	4
30111	Prevenzione e protezione	55.317,34	1	1
30211	Uff. pianificazione	288.273,05	9	8
31010	ind. Art 17 cm. 2 p. A produttiv.	114.000,00		
31111	Casa	82.498,78	3	3
31211	Uff edilizia	845.751,01	28	28
34711	ind. Art 17 cm. 2 p. A produttiv.	85.000,00		
34811	Uff. verde pubblico	238.951,44	8	8
35010	ind. Art 17 cm. 2 p. A produttiv.	179.000,00		



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZIARIO

35011	Asili nido	1.926.990,07	57	57
38010	ind. Art 17 cm. 2 p. A produttiv.	67.000,00		
38011	Uff. servizi socio sanitari	668.329,40	22	22
43100	Mercato ortofrutticolo	84.518,46	3	3
46011	Uff. attività produttive	486.549,57	15	15
47011	Uff. protezione civile e foreste	67.366,33	4	4
47014	Serv. Agricol e fores (contributo)	60.000,00		
TOTALE		26.199.705,95	673	663

L'incidenza della spesa di personale su spesa corrente:

L'art. 76, comma 7 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 (a sua volta integrato dall'art. 14, comma 9 della L. 122/2010), recita: *"È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente"*.

L'art. 20, comma 9 del D.L. 98/2011, convertito in L. 111 del 15 luglio 2011 stabilisce che *"Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari."*

L'art. 28 comma 11-*quater*. del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 stabilisce che *"All'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, le parole: «40%» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»"*.

L'indice consolidato (valore di preconsuntivo 2011 al 26.3.2012) della spesa di personale sulla spesa corrente calcolato ai sensi di quanto sopra detto è risultato pari al 42,33% (vedasi relazione tecnica al rendiconto 2011).



COMUNE DI AREZZO
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO FINANZARIO

La verifica ai sensi art. 1 comma 557 L. 296/2006:

Verifica del rispetto delle disposizioni in materia di personale:

	Rendiconto 2009	Rendiconto 2010	Rendiconto 2011	Previsione 2012
Spese intervento 01	28.956.968,49	28.451.348,05	26.749.987,12	26.199.705,95
Spese intervento 03 - formazione, trasferite, mensa, cococo, interinali, operai forestali	817.910,96	918.022,25	326.917,09	390.000,00
Irap intervento 07	1.447.797,64	1.452.370,35	1.412.921,00	1.405.000,00
Altre spese da specificare:				
Tit. 1 int. 2 Mensa (cap. 16201)	260.000,00	373.000,00	331.000,00	350.000,00
Elettorale (partita di giro)	179.024,56	86.836,36	57.760,90	0,00
Tit. 1 int. 5 - Istituz. Biblioteca	397.305,91	453.633,90	412.841,84	386.771,14
Totale spese personale (A)*	32.059.007,56	31.735.210,91	29.291.427,95	28.731.477,09
(-) Componenti escluse (B)**	4.748.797,55	4.632.295,76	4.439.028,79	4.118.451,80
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa (ex Art. 1, comma 557, l.296/2006) (A-B)	27.310.210,01	27.102.915,15	24.852.399,16	24.613.025,29

Tra le spese int. 3 per il 2012, sono stati considerati i seguenti importi:

FORMAZIONE	120.000,00
TRASFERTE	20.000,00
COCOCO, INTERINALI ED INCARICHI COMPRESI NEL REGOLAMENTO	100.000,00
OPERAI FORESTAI	150.000,00
totale	390.000,00



COMUNE DI AREZZO
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO FINANZARIO

Gli incarichi di collaborazione autonoma:

DESCRIZIONE CATEGORIA SPESE	IMPORTO IMPEGNATO ANNO 2011 (consuntivo)	IMPORTO IMPEGNABILE ANNO 2012
Co.Co.Co, Interinali ed Incarichi compresi nel regolamento	€. 101.561,00	€. 100.000,00
Incarichi esclusi dal regolamento tra cui patrocinio legale e addetto stampa, oltre a Titolo 2 int. 6 (prevalentemente incarichi di progettazione opere pubbliche – tra le quali opere PIUSS) ed alle somme comprese nei quadri economici	€. 1.086.504,07	€. 500.000,00
Studio, ricerca e consulenza	€. 0,00	€. 0,00
TOTALE	€. 1.188.065,07	€. 600.000,00



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

GLI AMMORTAMENTI

Non si e' provveduto alla iscrizione di quote di ammortamento, nel bilancio 2012, ai sensi dell'art. 167 Dlgs 267/00, cosi' come risulta modificato dall' art. 27 della L. 448/01 (Legge Finanziaria per il 2002) .

IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

L'importo stanziato a tale titolo ammonta a 1.870.000,00 euro e rappresenta l'accantonamento di somme per fronteggiare eventuali situazioni di insolvenza di crediti di parte corrente.

IL FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva rappresenta un accantonamento di risorse da utilizzare per esigenze imprevedibili o urgenti, o in caso di stanziamenti insufficienti; la norma di legge prevede limiti minimi e massimi, rapportati al totale della spesa corrente iscritta a bilancio ed impone l'adozione di apposite deliberazioni della Giunta Comunale per disporre l'utilizzo.

L'importo stanziato sul bilancio di previsione 2012 e' pari ad euro 380.000,00 rappresentando una percentuale dello 0,59 % sul totale della spesa del primo titolo.



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

LE SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale contengono gli investimenti che il Comune intende realizzare, o quanto meno attivare, nel corso dell'esercizio; appartengono a questa categoria gli interventi per l'acquisizione di beni immobili, di beni mobili, di attrezzature e macchine, i trasferimenti di capitale, le partecipazioni azionarie, i conferimenti di capitale, gli espropri e servitù onerose, gli in carichi professionali esterni, le concessioni di crediti e anticipazioni .

Per una dettagliata illustrazione delle opere pubbliche per il triennio 2012/2014, si rinvia al piano di cui all' art. 14 L. 109/94, e sue m. i., allegato alla deliberazione di approvazione del bilancio.

SPESE CONTO CAPITALE	2012	%
Titolo II		
Funzione I Amministrazione , gest. e controllo	3.446.000,00	10,52%
Funzione II Giustizia	15.000,00	0,05%
Funzione III- Polizia Locale	0,00	0,00%
Funzione IV- Istruzione pubblica	2.502.000,00	7,64%
Funzione V- Cultura e beni culturali	2.326.740,00	7,10%
Funzione VI- Sport e ricreazione	3.627.693,00	11,07%
Funzione VII - Turismo	7.000,00	0,02%
Funzione VIII_ Viabilità e trasporti	7.529.346,38	22,98%
Funzione IX- Territorio e ambiente	9.615.210,50	29,35%
Funzione X- Settore Sociale	460.000,00	1,40%
Funzione XI- Sviluppo economico	3.232.790,30	9,87%
Funzione XII- Servizi produttivi	0,00	
Totale	32.761.780,18	100,00%




COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

Spese in conto capitale



- Funz. I Amm.zione , gest. e controllo
- Funz. II Giustizia
- Funz. III- Polizia Locale
- Funz. IV- Istruzione pubblica
- Funz. V- Cultura e beni culturali
- Funz. VI- Sport e ricreazione
- Funz. VII - Turismo
- Funz. VIII_ Viabilità e trasporti
- Funz. IX- Territorio e ambiente
- Funz. X- Settore Sociale
- Funz. XI- Sviluppo economico
- Funz. XII- Servizi produttivi

Inoltre si riporta di seguito il trend storico per l'intero quinquennio.


Spese in conto capitale	2008	2009	2010	2011	2012
Titolo II					
<i>dal 2008 al 2010 Impegnato, 2011 assestato - 2012 previs.</i>					
Funzione I Amm.gest.e controllo	6.399.155,55	4.001.513,50	8.470.030,55	7.939.511,64	3.446.000,00
Funzione II Giustizia	14.792,86	34.296,23	14.233,23	30.000,00	15.000,00
Funzione III Polizia locale	78.649,13	40.209,80	11.499,64	98.000,00	0,00
Funzione IV Istruzione pubblica	2.358.475,47	1.248.012,08	604.116,96	1.184.017,00	2.502.000,00
Funzione V Cultura e b. culturali	178.650,00	0,00	3.457.030,00	2.326.740,00	2.326.740,00
Funzione VI Sport e ricreazioni	1.378.697,81	718.638,02	445.000,00	4.979.273,00	3.627.693,00
Funzione VII Turismo	0,00	30.360,00	3.043.402,00	378.857,00	7.000,00
Funzione VIII Viabilità e trasporti	6.531.613,61	4.993.772,89	8.048.724,35	14.459.659,70	7.529.346,38
Funzione IX Territorio e ambiente	1.232.321,47	4.691.270,02	3.750.320,21	21.514.690,50	9.615.210,50
Funzione X Settore Sociale	257.679,17	507.758,36	1.639.530,80	545.762,80	460.000,00
Funzione XI Sviluppo economico	183.377,00	702.684,22	3.330.417,44	6.952.651,30	3.232.790,30
Funzione XII Servizi Produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	18.613.412,07	16.968.515,12	32.814.305,18	60.409.162,94	32.761.780,18



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO






COMUNE DI AREZZO
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO FINANZARIO

LE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Le spese per il rimborso della quota capitale dei prestiti concorrono all'equilibrio di parte corrente e costituiscono elemento di valutazione della rigidità del bilancio.

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	2012	%
Titolo III		
Rimborso anticipazioni di cassa	1.000.000,00	10,46%
Rimborso Finanziamenti a breve termine		0,00%
Rimborso quota capitale di mutui e prestiti	8.561.373,03	89,54%
Rimborso prestiti obbligazionari		0,00%
Rimborso quota capitale deb. Plur.		0,00%
Totale	9.561.373,03	100,00%



Dalla tabella si evidenzia quanto riportato.





COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

Quota capitale mutui	2008	2009	2010	2011	2012
Titolo III					
<i>dal 2008 al 2010 Impegnato, 2011 assestato 2012 previs.</i>					
Rimborso anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.000.000,00
Rimborso Finanziamenti a breve termine					
Rimborso quota capitale di mutui e pres	7.716.427,81	7.813.770,76	7.625.325,73	8.309.628,76	8.561.373,03
Rimborso prestiti obbligazionari					
Rimborso quota capitale deb. Plur.					
Totale Titolo III	7.716.427,81	7.813.770,76	7.625.325,73	13.309.628,76	9.561.373,03

Migliaia





COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

L'INDEBITAMENTO NEL COMUNE DI AREZZO

INDEBITAMENTO ANNO 2008					
	Indebitamento all'1.1.2008	Riduzione mutui in amm.to	Quota Capitale mutui già esistenti *	Nuovi mutui anno 2008	Indebitamento fine 2008
Mutui istituiti vari	€ 79.789.244,52		€ 6.508.570,00	€ 6.186.102,00	€ 79.466.776,52
TOTALE	€ 79.789.244,52		€ 6.508.570,00	€ 6.186.102,00	€ 79.466.776,52

INDEBITAMENTO ANNO 2009					
	Indebitamento all'1.1.2009	Riduzione mutui in amm.to	Quota Capitale mutui già esistenti *	Nuovi mutui anno 2009	Indebitamento fine 2009
Mutui istituiti vari	€ 79.466.776,52	€ 1.153.583,58	€ 7.070.068,91	€ 4.907.407,50	€ 76.150.531,53
TOTALE	€ 79.466.776,52	€ 1.153.583,58	€ 7.070.068,91	€ 4.907.407,50	€ 76.150.531,53

INDEBITAMENTO ANNO 2010					
	Indebitamento all'1.1.2010	Riduzione mutui in amm.to	Quota Capitale mutui già esistenti *	Nuovi mutui anno 2010	Indebitamento fine 2010
Mutui istituiti vari	€ 76.150.531,53	€ 742.659,03	€ 7.625.325,73	€ 4.148.343,98	€ 71.930.890,75
TOTALE	€ 76.150.531,53	€ 742.659,03	€ 7.625.325,73	€ 4.148.343,98	€ 71.930.890,75

INDEBITAMENTO ANNO 2011					
	Indebitamento all'1.1.2011	Riduzione mutui in amm.to	Quota Capitale mutui già esistenti *	Nuovi mutui anno 2011	Indebitamento fine 2011
Mutui istituiti vari	€ 71.930.890,75		€ 8.000.566,65	€ 2.319.000,00	€ 66.249.324,10
Leasing					
TOTALE	€ 71.930.890,75		€ 8.000.566,65	€ 2.319.000,00	€ 66.249.324,10



COMUNE DI AREZZO
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO FINANZARIO

INDEBITAMENTO ANNO 2012					
	Indebitamento all'1.1.2012	Riduzione mutui in amm.to	Quota Capitale mutui già esistenti *	Assunzione prevista nuovi mutui anno 2012	Indebitamento previsto fine 2012
Mutui istituiti vari	€ 66.249.324,10	€ 309.062,05	€ 8.561.373,03	€ -	€ 58.678.889,02
Leasing				** € 1.300.000,00	
TOTALE	€ 66.249.324,10		€ 8.561.373,03	€ 1.300.000,00	€ 58.678.889,02

** Comprende Leasing Frassineto

** Comprende Leasing centri sociali San Marco e Tortaia i cui contratti saranno perfezionati nel corso del 2012.

INDEBITAMENTO ANNO 2013					
	Indebitamento previsto all'1.1.2013	Riduzione mutui in amm.to	Quota Capitale mutui già esistenti *	Assunzione prevista nuovi mutui anno 2013	Indebitamento previsto fine 2013
Mutui istituiti vari	€ 58.678.889,02		€ 9.192.368,68	€ 1.300.000,00	€ 54.686.520,34
				** € 3.900.000,00	
TOTALE	€ 58.678.889,02		€ 9.192.368,68	€ 5.200.000,00	€ 54.686.520,34

** Comprende Leasing Palestra due giugno

INDEBITAMENTO ANNO 2014					
	Indebitamento previsto all'1.1.2014	Riduzione mutui in amm.to	Quota Capitale mutui già esistenti	Assunzione prevista nuovi mutui anno 2014	Indebitamento previsto fine 2014
Mutui istituiti vari	€ 54.686.520,34		€ 9.763.976,75	€ 1.420.000,00	€ 49.242.543,59
				** € 2.900.000,00	
TOTALE	€ 54.686.520,34		€ 9.763.976,75	€ 4.320.000,00	€ 49.242.543,59

** Comprende Leasing San giuliano, barriere antirum, palestra chiassa

*Al netto della quota capitale dei mutui a carico del Consorzio Risorse Idriche Schema 41

A corredo dei dati presentati si precisa che la quota capitale dei mutui già esistenti, per ogni anno indicato, tiene conto del mutuo assunto per la costruzione dell'impianto di incenerimento di S.Zeno i cui oneri di ammortamento sono posti a carico del bilancio di AISA S.p.A. e cimitero a carico di Arezzo Multiservizi



COMUNE DI AREZZO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO FINANZARIO

IL BILANCIO PLURIENNALE E LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Dal 2013 trova allocazione nel bilancio di previsione una nuova entrata tributaria, la RES (il nuovo tributo comunale su rifiuti e servizi), istituita ai sensi dell'art. 14 D.L. 214/2011, il cui gettito di euro 14.000.000,00 è stato stimato in riferimento ai proventi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani attualmente gestito in regime di concessione dalla Società Aisa Spa.

Con il DPR 194/96 e poi con il DPR 326/98 sono stati approvati i modelli di Bilancio Pluriennale e di Relazione Previsionale e Programmatica obbligatori per tutti gli Enti Locali.

Il bilancio pluriennale risponde ad una logica contabile di tipo autorizzatorio, costituendo strumento indispensabile per l'effettuazione dell'attività programmatoria dell'Ente. Esso è stato costruito sulla base di ipotesi di invarianza delle aliquote e tariffe tributarie e patrimoniali, ma tenendo conto degli effetti del processo inflazionistico sui dati di previsione.

La Relazione Previsionale e Programmatica è stata costruita per programmi, a loro volta strutturati per assessorati e quindi per centri di responsabilità. E' suddivisa in sei sezioni al fine di illustrare il complesso delle risorse, non solo finanziarie, e dei programmi dell'Amministrazione.



COMUNE DI AREZZO
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO FINANZARIO

Per le considerazioni sopra esposte si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile sulla proposta di bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2012, nonché sulla relazione previsionale e programmatica, sul programma degli investimenti e sul bilancio pluriennale 2012/2014 all'esame del Consiglio Comunale.

Arezzo li

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Anna Guiducci